

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1933-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro della Sanità

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1966

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1966

Conversione in legge del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

INDICE

RELAZIONE	Pag.	3
DISEGNO DI LEGGE	»	20
TESTO DEL DECRETO-LEGGE E TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE	»	51

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo aver provveduto, con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, alle necessità più urgenti, il Governo emanò un nuovo decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, destinato a regolare il complesso delle provvidenze ritenute necessarie per la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dalle frane che hanno colpito l'Italia in questo disastroso autunno.

Per alcune materie, il secondo decreto-legge non fu di integrazione, ma fu addirittura di modificazione del precedente decreto, onde ritenne la Commissione finanze e tesoro del Senato, alla quale l'esame dei due provvedimenti fu demandato in sede referente, di proporre addirittura la conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966 nel testo risultante dalle modifiche apportate col decreto successivo. E ciò anche perchè non sarebbe logico che il Parlamento ratificasse, con la sua autorità, un decreto-legge in un testo che ormai non è più in vigore.

Sarebbe necessario, semmai, con un articolo della legge di conversione, provvedere per quei casi in cui il primo decreto fosse stato applicato; ma casi del genere non risultano finora segnalati.

Il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente le misure per la ricostruzione e la ripresa economica, avrebbe dovuto, a sua volta, essere redatto in una forma definitiva, ma la necessità di provvedere immediatamente e soprattutto la impossibilità di conoscere tutte le conseguenze, dirette ed indirette, delle alluvioni, il sopraggiungere di eventi dannosi successivi al decreto, la migliore considerazione della portata di alcuni fatti, inizialmente valutati come di gravità minore degli altri, hanno fatto rilevare alla Commissione referente la opportunità di un riesame completo del provvedimento che si presenterà così al Senato con molte proposte di emendamenti, alcuni dei quali, forse, potranno trovare anche migliore formulazione, e magari più adatta coerenza al sistema, attraverso altri emendamenti che alcuni stessi dei membri della Commissione si sono riservati di presentare dopo aver

meglio valutato i dati a disposizione e il riferimento possibile a norme vigenti delle misure suggerite.

È stato in conseguenza di questo profondo riesame che, dopo che il disegno di legge di conversione è stato presentato, la Commissione ha dovuto convocarsi in sedute e sedute lunghissime per poter prendere cognizione di tutti i problemi che le vennero segnalati. Lo stesso Governo ha presentato alla Commissione dei testi opportunamente modificati ed ha assunto iniziative che in alcuni casi allargano la sfera di applicazione del decreto.

Così, dopo meno di un mese dall'inizio dei suoi lavori, la Commissione riesce a presentare la sua relazione, con un testo largamente e profondamente emendato.

Onorevoli colleghi, i fatti che si sono verificati nell'autunno che sta per finire hanno assunto la caratteristica di fatti straordinari.

Dai dati che si possono dedurre dagli uffici idrografici dei bacini interessati, appare evidente che si sono avute precipitazioni assolutamente inconsuete, e da un certo punto di vista imprevedibili nella stagione in cui sono avvenute, quanto meno per le zone dell'Italia settentrionale e centrale. Ma più grave fu il fatto che la precipitazione fu intensissima, onde dalle montagne l'acqua fu portata alle pianure ed ai fiumi attraversanti le città con velocità inusitata e in quantità superiore a quella riscontrata a memoria d'uomo.

Così l'acqua portò a valle una quantità di materiale sterile assolutamente imprevedibile, alzò di metri il livello dei fiumi nella zona montana, distrusse o danneggiò moltissime delle apparecchiature di ritenuta; annullò, in poche ore, il lavoro di decenni per costruzione di opere di sistemazione montana, provocò frane improvvise e così danneggiò interi paesi. Ma i fiumi danneggiarono gravemente anche i boschi, asportando e convogliando a valle legname e tronchi, i quali costituirono contro i ponti o nelle zone più strette veri e propri ostacoli alla corrente, onde si ebbero distruzioni di moltissimi ponti sui vari torrenti montani, allagamenti nelle zone vallive e danni che di giorno in giorno vengono denunciati, di ma-

no in mano che si scoprono anche nelle frazioni o nei piccoli centri.

Ma se gravi furono i danni nella zona montana, veramente enormi furono nelle zone in cui i fiumi stariparono nel medio o basso corso. L'Adige a Trento, il Bacchiglione a Padova, il Sile a Treviso, il Tagliamento e il Livenza nel Basso Friuli, allagarono nel Veneto vaste aree di terreno e case di abitazione ed industrie (Trento e Pordenone), importanti aziende agricole (bassa Marca Trevigiana), bonifiche in corso o da poco terminate (foci del Tagliamento), eccetera. In Toscana, l'Arno, dopo aver danneggiato l'alta valle, dilagò in Firenze, particolarmente nella parte più antica della città, là dove sono raccolti i più importanti monumenti artistici, i musei, gli archivi di Stato, gli edifici storici; nè furono risparmiate città ancora più a valle come Empoli, Pontedera e la stessa Pisa. L'Ombrone allagò invece parte della provincia Senese e parte della Grossetana, la stessa Grosseto fu invasa dalle acque, mentre, a distanza di qualche settimana, trascinò ancora, con conseguenze dannose, l'Ombrone pisano.

A questi fenomeni ed ai danni correlativi si aggiunsero i danni provenienti dal mare. Il soffiare, particolarmente intenso, del vento di scirocco (lo stesso vento che fece sciogliere nelle zone montane le nevi recentemente cadute), aggravò così le conseguenze della eccessiva piovosità, che portò, in poco tempo, il mare contro le difese delle vecchie città costiere (murazzi di Venezia) e le onde stesse marittime costituirono muro (siepe, direbbe il Poeta) alle foci dei fiumi ingrossati, impedendone lo scarico proprio in corrispondenza del periodo di piena.

Ma non furono questi soli i danni provocati dalle mareggiate: l'acqua invase Venezia (arrivando a limiti assai superiori alla media delle « acque alte » comuni) e l'acqua salsa penetrò nelle zone bonificate del litorale veneto fino alle foci del Tagliamento e più in là. Anche nella zona del Delta Padano l'acqua marittima penetrò nelle zone di quella recente bonifica, sommerse i terreni intorno a Porto Tolle, costrinse gli abitanti ad evacuare l'Isola della Donzella, mentre la

sacca di Scardovari parve di nuovo in dominio del mare.

Questi fenomeni abbiamo ricordato per sottolinearne la straordinarietà, ma essi si aggiunsero ad altri fatti, avvenuti qual prima e qual dopo il luttuoso 4 novembre; è infatti dei primi di ottobre il danno arrecato a tutta la zona delle Cinque Terre in provincia di La Spezia, mentre è del novembre avanzato il danno provocato nella provincia di Salerno. E non va dimenticato il danno che le acque hanno arrecato alla città di Acqui Terme: altri fenomeni di minore portata forse, soprattutto per estensione, si ebbero in alcune, sia pur limitate, zone delle Puglie, della Calabria (piana di Sibari), dell'Umbria, del Frusinate e della stessa periferia della Capitale. La 5^a Commissione poi vi proporrà di assimilare ai fatti dell'autunno, agli effetti delle necessarie misure di intervento, gli eventi calamitosi che si lamentarono nell'agosto nella valle dell'Isarco al di sopra di Bolzano.

Il quadro geografico, se così si può dire, non è ancora sufficiente premessa alle norme di legge.

Occorre segnalare di quale sorta ed intensità sono i danni conseguenti ai fatti lamentati: le invasioni in città da parte di acque torrentizie, cariche di fango o di materiale inerte, provocarono il danneggiamento di interi quartieri; in gran parte furono distrutte le scorte dei negozi di tutti i tipi; nei negozi e negli uffici furono distrutti anche registri, carte, effetti di commercio, eccetera. La stessa Cassa di risparmio di Firenze ebbe invasi dalle acque i locali degli impianti meccanografici e gli stessi depositi blindati; nelle cassette dei clienti, nelle quali penetrarono le acque, furono distrutti o gravemente danneggiati titoli di credito e valori; perfino (tutti lo ebbero a sapere) i francobolli da collezione di un commerciante del genere si trasformarono in un cumulo di carta gommata. Ma ciò non basta. Vi furono fabbricati danneggiati nella loro struttura in tal modo che bisognerà provvedere a riparazioni radicali, ed altri distrutti, opere pubbliche la cui stabilità deve essere controllata, ed altre opere che esigono ricostruzione. In molti ambienti le suppellettili e,

per qualche famiglia, gli stessi effetti personali sono andati perduti. Inoltre il fango depositato ha lasciato la necessità di un'opera di sgombero lunga e qualche volta difficoltosa; in particolar modo difficile è lo spurgo delle gallerie di scarico delle città come Firenze, dove l'acqua è rimasta per un tempo tanto lungo da permettere un deposito notevole di fango. Se non bastasse, essendo l'acqua penetrata nei locali sotterranei dove di regola sono le cisterne del carburante destinato agli impianti di riscaldamento, si sono avuti i danni per il deposito di una materia oleosa, per non dire bituminosa, come la nafta, su pareti esterne ed interne delle case, su mobili, macchine, eccetera.

Si aggiungano i danni delle autovetture in sosta (dei mezzi navali a Venezia) e quelli degli automezzi addetti ai servizi pubblici e i danni agli acquedotti, agli impianti elettrici, eccetera.

Nel campo agricolo sono stati relativamente pochi i danni che le alluvioni hanno portato alle colture nel senso più stretto, essendo queste appena iniziate nel novembre (si trattò, normalmente, di arature che potranno essere rifatte, di concimazioni, di semine); ma in alcune zone era ancora sul terreno il risone ed in altre questo era ammassato nei magazzini che furono invasi, in altre ancora le frutta, tuttora invendute, erano raccolte nei magazzini degli ammassi cooperativi, e pure nei magazzini era il tabacco della produzione 1966 e, in molti casi, anche quello della produzione 1965 non ancora consegnato.

Ma se i danni alle colture possono essere stati limitati, non si può dimenticare che invece vi furono danni gravi alle scorte vive e morte: le vive perchè le vacche in vari casi annegarono o furono raccolte vaganti dopo la fuga dalle stalle (si noti che erano certamente quasi tutte in stato di avanzata gravidanza, data la stagione); le morte perchè è proprio verso i primi di novembre che sui fienili è ammassato quanto occorre per il mantenimento del bestiame in inverno, che i *silos* sono pieni, che negli stessi magazzini si trovano i concimi e gli anticrittogamici necessari per l'annata agraria che sta per iniziare.

Inoltre, non è da dimenticare che l'acqua ha portato il suo danno a tutte le opere di bonifica, ai canali più o meno importanti, alle pompe e alle idrovore che furono sommerse, alle strade interpoderali, eccetera. E poi ci sono i fabbricati rurali, fabbricati di abitazione, magazzini, stalle, concimaie, eccetera. Là dove l'acqua è giaciuta per tanto tempo poi ci sarà molto da riparare, pareti da rifare e qualche volta anche da ricostruire. E per le coltivazioni pluriennali, occorre ricordare medicaie e pascoli distrutti, piante d'alto fusto morte o danneggiate, pioppeti di primo impianto da risistemare, eccetera. Non è nostra intenzione fare qui una casistica completa, non avremmo nè la competenza, nè la necessaria conoscenza dei fatti. Si enunciano dei casi, così come ci sono stati ricordati, ma è impossibile ricordare tutto; le coltivazioni orticole, le serre, le patate in montagna appena raccolte, eccetera. In montagna ci furono poi i danni alle foreste: alberi irrazionalmente spezzati trascinati dalle acque hanno gravemente danneggiato anche gli alberi in piedi; furono distrutte le strade di servizio, furono rovinati i ponti su tutti i torrentelli, eccetera.

Naturalmente di diverso ordine furono i danni apportati da alluvioni e frane, sempre nelle zone alpine, ad alberghi, case di villeggiatura, case di abitazione, eccetera. In molte zone si tratta di ricostruire paesi interi. In collina sono stati distrutti invece i terrazzamenti, quei terrazzamenti che rappresentano la difesa stessa dei terreni più scoscesi. Ma del tutto diversa è la situazione delle aziende agrarie nelle zone in cui è penetrata l'acqua salsa, e di quelle nelle quali l'acqua è giaciuta non per pochi giorni soltanto, ma per giorni e giorni, e quella dei terreni in cui l'acqua ha depositato materiale sterile che deve essere asportato.

Se si aggiungono a queste considerazioni i danni al patrimonio culturale ed artistico (Firenze e Venezia), i danni al patrimonio bibliografico, quelli alle strade, alle ferrovie, eccetera, si ha una idea generale delle conseguenze delle alluvioni, delle mareggiate e delle frane di questo disgraziatissimo autunno. Conseguenze esse stesse apportatrici di danni di altro tipo, perchè in certe zone si

ebbe addirittura la paralisi completa degli affari, in altre la ripresa economica sarà difficile avvenga anche nei primi mesi dell'anno, e così si avranno paesi nei quali i danni diretti si accumuleranno agli indiretti per cessazione dei redditi.

Onorevoli senatori, difficile è dire, ancor oggi, oggi che lavoriamo con pacata mente, che cosa il Governo potesse fare in frangenti del tipo di quello che ha dato luogo a tanto disastro.

I provvedimenti governativi si sono parzialmente adottati ed in parte sono ancora da adottare. Si sono adottati, con la forma del decreto-legge, quelli relativi alle misure di urgenza e quelli relativi alla ripresa. Saranno oggetto di misure più profondamente studiate, e quindi da emanarsi con apposito provvedimento, le disposizioni per evitare che fenomeni metereologici della natura di quello che ha colpito la Nazione il 4 novembre abbiano a ripetersi e che, se si ripetessero, abbiano ad avere risultati altrettanto disastrosi.

Non si tratterà di piccola cosa, naturalmente, ma si tratterà di provvedimenti necessari come pochi altri.

Perchè è inutile oggi risalire alla ricerca delle colpe di ciò che è accaduto. Le colpe sono di tutti. Sono colpevoli coloro che con pressione continua e costante hanno preteso che sempre nuove iniziative di spesa trovassero copertura al posto di quelle che non danno la soddisfazione di dire, quanto meno a se stessi: « io l'ho fatto »; sono colpevoli coloro che hanno implicitamente spinto i legislatori a contenere gli stanziamenti per il rimboschimento, per la regolamentazione dei fiumi, per la sistemazione dei terreni, per la bonifica montana, per la sistemazione delle zone franose, eccetera, e hanno tollerato che mentre per le nuove opere, sia pure in misura limitata, si provvedesse ogni anno in misura crescente, per la manutenzione delle opere, nuove e vecchie, si provvedesse sempre in misura purtroppo insufficiente. Sono colpevoli coloro che alle pressioni hanno ceduto, sono colpevoli altresì coloro che nel furore dell'entusiasmo per nuove scoperte e nuove tecniche hanno qualche volta dimenticato gli insegnamenti

dei saggi del passato, di quei saggi della Repubblica veneta che hanno istituito il Magistrato alle acque (poi Magistrato alle acque delle Province Venete e di Mantova) proprio con funzione di studio delle sistemazioni necessarie per la regolamentazione dei fiumi, di quei saggi che a Venezia imposero ben determinati rapporti fra terreni sommersi e terreni soggetti a sommersioni in caso di rialzo di livello delle acque, di quei saggi che, anche in tempi moderni, suggerirono di provvedere alla sistemazione delle zone franose prima di lasciar costruire, sulle stesse, case, palazzi e strade ed altre opere pubbliche, di quei saggi infine che ci insegnarono, anche con la bonaria forma del proverbio, che « far le case sui torrenti », è altrettanto dannoso che far « gli affari con parenti » o « la lotta coi potenti ».

Ma di che colpa si può parlare se dobbiamo ammettere ancora che di molte cose non si conoscono tutti gli effetti? Il prelevamento del metano, si disse, aggrava i fenomeni di cedimento del terreno verso la costa adriatica; ma è poi soltanto il prelevamento del metano, che causa l'abbassamento del suolo veneto e ferrarese, o è un fenomeno di natura più gigantesca di cui le cause si ignorano? E l'innalzamento di livello delle acque del mare è solo effetto dello scioglimento dei ghiacci artici, o da che cosa deriva? Noi, almeno noi, lo ignoriamo. E quali sono le conseguenze della costruzione dei bacini di raccolta delle acque a scopo idroelettrico? Effetti benefici perchè implicitamente si regola anche il corso dei fiumi, o effetti ai quali bisogna porre rimedio perchè le acque chiare che scendono dai bacini sostenuti da dighe, anzichè accumulare materiali di vario genere sul fondo e sui fianchi dei fiumi, scavano le fondamenta delle opere di difesa? E l'aver istituito il sistema d'interconnessione di tutte le principali centrali di produzione di energia elettrica, se ha indubbiamente giovato per il risparmio dei consumi, non ha reso più difficile il coordinamento delle necessità industriali con le necessità di regolamentazione di invasi e svassi dei bacini a seconda delle previsioni idrologiche? A Venezia stessa chi mai poteva valutare l'enorme danno pro-

vocato dalla nafta che lasciano in laguna i natanti, proprio perchè impedisce lo sviluppo del *plancton* e delle stesse alghe verdi senza delle quali viene continuamente corrosa ogni opera legnosa o cementizia immersa nell'acqua lagunare?

Molte sono le circostanze che possono aver influito sulle cause ultime degli eventi di cui stiamo ricordando la gravità; tenerne conto sarà opera di saggi legislatori, e tener fede, nel predisporre i programmi per il futuro, alla necessità di non decampare dalle decisioni che oggi, sotto l'impressione del danno avvenuto, si dovranno prendere; ricordare poi sempre che aiutare la montagna e i montanari non può essere concepito come solo compito di gratitudine per le popolazioni che offrirono all'Italia gli alpini e alla democrazia i migliori elettori, ma costituisce assoluto inderogabile dovere per la stessa difesa del suolo.

Se tutto questo si farà, potranno essere sacrificate opere destinate a far celebrare nei secoli colui che le abbia proposte od eseguite, ma si contribuirà alla salvezza dell'Italia: solo se tutto questo si farà si potrà dire di noi legislatori e uomini di governo del regime democratico che abbiamo fatto veramente il nostro dovere, ma niente di più che il nostro dovere. Ed è ciò che basta.

Onorevoli senatori, lasciando da parte tutto quello che si dovrà fare, a costo di sacrificare ambiziosi e molto problematici programmi, veniamo ai provvedimenti contenuti nel decreto-legge di cui, pur con modificazioni, la Commissione finanze e tesoro propone la conversione in legge.

Il decreto-legge 18 novembre 1966, numero 976, contiene norme destinate al reperimento dei fondi necessari per l'attuazione dei provvedimenti a favore dei vari settori dell'attività economica; norme direttamente destinate a permettere la realizzazione di quanto il Parlamento italiano ritiene necessario, d'accordo con il Governo, per aiutare la popolazione nell'opera di ricostruzione, onde far rivivere le aziende danneggiate, e con le aziende le popolazioni; e norme destinate ad alleviare la situazione delle amministrazioni più danneggiate.

Complessivamente si prevede la spesa di lire 454.140.000.000 la quale si aggiunge a quella di lire 46.800.000.000, portata dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.

Nell'insieme si sono stanziati dunque poco più di 500 miliardi di lire. Gli stanziamenti sono distribuiti in tre esercizi: nel 1966, si prevede la spesa di lire 43 miliardi stanziati col decreto-legge n. 914, oltre a lire 105.250.000.000 stanziati col decreto del 18 novembre n. 976; nel 1967 si dovrebbero spendere 3 miliardi stanziati col primo provvedimento e lire 248.800.000.000 stanziati col secondo; nel 1968, lire 100.090.000.000 tutte stanziati col secondo. Vi saranno poi altri pagamenti da fare per gli impegni che si protrarranno oltre il 1968, ma vi si penserà naturalmente con i bilanci futuri in previsione dell'evoluzione del gettito di entrata.

L'importo complessivo delle somme previste col decreto-legge di cui stiamo discutendo è destinato a coprire le spese per interventi per il settore delle opere pubbliche, abitati e fabbricati urbani; interventi per la agricoltura, o meglio a favore delle aziende agricole, interventi a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane, interventi a favore degli enti locali e per i servizi dell'assistenza civile, interventi per il settore della pubblica istruzione (istituti universitari, scuole d'altro tipo, monumenti, gallerie, biblioteche), interventi per il settore previdenziale e per combattere la disoccupazione (cantieri di lavoro e di rimboschimento), interventi per la ricostituzione delle scorte dell'amministrazione della difesa (e la 5^a Commissione vi aggiungerà il Corpo della Guardia di finanza e quello delle foreste per i danni che pure hanno avuto), interventi per gli edifici giudiziari e penitenziari, interventi per il ripristino delle ferrovie e degli aeroporti, interventi per il settore della pesca marittima, interventi per il settore delle poste e delle telecomunicazioni, interventi per i servizi del turismo e dello spettacolo, infine, interventi nel settore della sanità.

Soltanto l'enunciazione dei vari settori per cui si dovette provvedere, denuncia la complessità del progetto che, onorevoli sena-

tori, il Governo sottopone alla vostra approvazione.

Non si tratta certamente di piccola cosa, nè per la cifra messa a disposizione, nè per la vastità del quadro; e va attribuito indubbiamente un merito proprio al Governo perchè, immediatamente, si è fatto carico di tante esigenze, di tanti bisogni.

Saranno sufficienti gli stanziamenti? Questa è la domanda che ciascuno si fa. Ma la domanda esige anzitutto una impostazione di principio ed una affermazione di fatto. Non può lo Stato assumersi il pagamento di un vero e proprio indennizzo a ciascun danneggiato. Lo Stato non avrebbe i mezzi a disposizione per disporre che tutti i danni, comunque ed a chiunque causati, vengano risarciti. Il decreto-legge ha concepito la necessità di concedere degli aiuti di primo intervento, di porre a carico dello Stato le spese per gli interventi sulle opere pubbliche (lavori pubblici, ferrovie, edifici giudiziari, opere degli enti locali, ecc.), di provvedere ad alleviare l'onere di coloro che per riprendere la loro attività dovranno ricorrere al credito, di facilitare con la garanzia di un fondo particolare coloro che per ricorrere al credito avrebbero bisogno dell'aiuto fidejussorio di terzi, ma di più sarebbe stato difficile fare. Anche perchè si sarebbe imposto, con un prelievo più grande di quello progettato, un tale peso sulla economia produttiva italiana, che è sì in espansione, ma non in piena espansione, che si sarebbe procurato un danno, forse altrettanto o forse più grave di quello dell'alluvione.

D'altra parte il concetto dell'indennizzo esige un concetto di colpa e di responsabilità collettiva, colpa e responsabilità che per vero non può essere neppure concepita, nell'evidentissima straordinarietà del caso accaduto, anche se, *a posteriori*, possiamo dire che in una linea politica orientata al futuro sarebbe stato meglio preferire, ad alcune opere eseguite, opere di un altro tipo.

Ma è anche una questione di fatto. Sia pure nei limiti delle finalità che si vogliono conseguire col provvedimento in esame, basteranno i mezzi a disposizione? Molti dei membri della 5ª Commissione (Finanze e tesoro) ritengono di doverne dubitare. Ma

è vero che è impossibile valutare ancora con sufficiente approssimazione i danni ai quali apparirà di dover provvedere; d'altro canto è pensabile che se, nel prosieguo di tempo, si rivelerà il bisogno di ulteriori stanziamenti, sia pure nella linea dei provvedimenti previsti, il Governo penserà tempestivamente a proporre, con nuove entrate o con altri mezzi di cui fosse possibile disporre, alla integrazione dei fondi oggi stanziati.

Onorevoli senatori, prima di esaminare i provvedimenti destinati ai singoli settori dell'economia, è necessario dedicare una parola al modo con cui il Governo propone al Parlamento di mettergli a disposizione i mezzi per far fronte alle necessità di un caso tanto straordinario. Il Governo ha disposto, salvo ratifica, l'aumento dell'onere tributario che grava sulla benzina, ha disposto l'applicazione di una addizionale sulle imposte dirette (con l'esclusione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi da lavoro di importo inferiore a 960.000 lire annue), ha differito il proprio impegno di pagamento di somme notevoli per gli aumenti dei fondi di dotazione di alcuni enti pubblici economici.

Così facendo si colpirà un consumo che va sempre aumentando (nel settore automobilistico). Vero è che fra i consumatori della benzina ci sono anche coloro che la consumano per esigenze di lavoro, ma nella grande maggioranza dei casi, l'aumento della benzina contribuirà soltanto, almeno in via immediata, all'effetto della restrizione della spesa voluttuaria dei privati cittadini, di coloro cioè che hanno sempre considerato l'automobile come mezzo di trasporto non necessario ma da preferire ai mezzi pubblici o come mezzo da adibire a sia pur giuste finalità di svago. Ripetiamo, fra i consumatori di benzina e di carburanti ci sono anche coloro che dell'automobile hanno bisogno per lavorare, ma nessuna imposizione indiretta è sempre giusta, in essa è sempre sacrificato qualche settore. Il Governo ed il Parlamento hanno pensato che nella contingenza odierna il settore dei trasporti automobilistici sia proprio tra quelli che più di tutti avrebbero la possibilità di sopportare l'onere di un prelievo maggiore-

to, immediatamente applicabile e quindi immediatamente riscuotibile.

Col secondo provvedimento tributario, non è dubbio che si incida sui costi di produzione. Ed è quindi sui prezzi di vendita che si tenderà a trasferire il maggior onere relativo. Naturalmente non tutto l'onere sarà trasferito: quando si tratti di aziende che per contingenze interne o internazionali lavorano proprio con margini ridottissimo ed a prezzi sulla determinazione dei quali difficilmente possono influire le circostanze interne, l'onere sarà assorbito dall'industriale. Ma in questo caso si limiteranno gli investimenti.

Per gran parte, ripetiamo, l'onere tenderà ad essere trasferito: tanto più che, in certi settori per lo meno, le stesse provvidenze a favore degli alluvionati sono destinate, facendo crescere i bisogni di merce sul mercato e quindi la domanda, a spingere i prezzi al rialzo. Dovrà essere vigile l'opera degli organi governativi ad evitare, con opportune manovre, che un fenomeno di questo genere abbia più conseguenze di quelle previste e prevedibili.

Infine, col provvedimento che autorizza lo spostamento dei versamenti a favore degli Enti a partecipazione statale, si fa indirettamente ricorso al credito a breve: sia perchè entro il 1967 si dovrà provvedere alla contrazione del prestito integrativo di quello che verrà contratto come previsto, ma destinato agli alluvionati (ma fino a quella data gli Enti dovranno o ricorrere a prestiti, o provvedere a ritirare dagli istituti di credito proprie giacenze, se vorranno continuare la loro opera attiva), sia anche perchè è probabile che, in attesa dei versamenti per aumento di dotazione, gli Enti siano già ricorsi al credito a breve, così che la dilazione che la legge dispone finisce a non alterare lo *status quo ante*, ma a tenere i fondi delle banche bloccati per le esigenze degli Enti.

Così suddividendo gli importi da prelevare, il Governo ha cercato di attenersi alla regola per cui meglio è sempre suddividere il peso che concentrarlo. D'altra parte, anche il ricorso al credito per tutta la cifra avrebbe difficilmente potuto soddisfare alle

necessità del momento, a meno che lo Stato non avesse ommesso di finanziare opere di intervento (scuola, agricoltura, poste, ferrovie, eccetera) alla cui priorità assoluta assai difficilmente si sarebbe potuta opporre la stessa gravissima esigenza della ricostruzione economica delle regioni alluvionate. Non si può dimenticare, d'altra parte, che se l'afflusso del risparmio è oggi ancora notevole, ciò non dipende soltanto dall'aumento della produzione, ma anche dal fatto che si risentono ancora gli effetti della scarsità degli investimenti in alcuni settori anche tradizionali come quello edilizio, onde l'ampia richiesta del credito che viene dallo Stato per i bisogni finanziari dello Stato stesso e per quelli degli Enti di cui esso dirige l'attività deve essere sempre contenuta entro limiti prudenziali. Nè va pretermesso che tutto il sistema degli aiuti all'agricoltura e all'industria è basato sulla facilitazione del credito, così che in realtà al credito si farà ricorso per somme altresì maggiori di quello che non appaia a prima vista.

Pur l'ipotesi di un aumento del prelievo coattivo a carico dei reddituari, e dei maggiori reddituari in particolare, conforme ad una proposta avanzata da alcuni stessi dei membri della Commissione finanze e tesoro, si presentava e si presenterebbe oggi di difficile attuazione. È indubbio infatti che un maggior aggravio fiscale finirebbe, come già si disse, per aggravare i costi e per trasferirsi almeno in gran parte sui prezzi, rendendo meno competitiva la nostra industria rispetto a quella degli Stati con noi concorrenti in campo internazionale e ormai anche sul campo interno. Non v'è dubbio inoltre che una eccessiva onerosità dei prelievi fiscali finirebbe oggi per scoraggiare la nostra ripresa nel campo economico.

Anche un maggior prelievo sui consumi avrebbe potuto essere concepito come possibile, per imporre veramente un regime di austerità. Ma non è dubbio che un improvviso impulso alla restrizione dei consumi rappresenterebbe forse una misura meno grave di quelle altrimenti proposte, ma potrebbe arrestare il movimento di sviluppo,

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ancora appena accennato, della nostra lenta risalita economica.

Complessivamente, dunque, per queste varie ragioni — ragioni contingenti, che corrispondono ad un provvedimento contingente e che quindi non attingono a discussioni di struttura economica della nostra società — le misure adottate possono dirsi adottate con intelligenza e misura, e corrispondono alla fiducia che la maggioranza della Commissione finanze e tesoro ha sempre accordato ed accorda al Governo, in questi difficili momenti.

Naturalmente, per le necessarie norme destinate a finanziare le spese per la difesa del suolo, per il governo dei fiumi e per la sistemazione montana potranno essere seguite altre vie, più probabile di ogni altra il sacrificio di alcune pur gravi esigenze della politica di sviluppo. Ma di ciò si dovrà discorrere in sede appropriata quando di programmazione o di programmi si dovrà parlare.

A tutte le disposizioni di natura fiscale la Commissione non ha quindi apportato modifiche sostanziali; ha approvato soltanto la proposta che l'addizionale sia applicata anche sull'imposta sulle aree fabbricabili afferente all'esercizio 1967 e sul contributo di miglioria specifica. Si tratta di imposte che non sono ancora in completo sviluppo, essendo ingente la massa delle contestazioni, ma che certamente daranno un gettito considerevole, onde è lecito pensare che anche la relativa addizionale a sua volta giustifichi alcuni aumenti di stanziamenti, soprattutto a favore dell'agricoltura e della pesca nelle acque interne, che la Commissione propone al Senato di accogliere.

Onorevoli colleghi, la distribuzione degli interventi nei vari settori può essere facilmente resa intuibile dal seguente prospetto:

Opere pubbliche, edilizia, eccetera . . .	L.	196.000.000.000
Agricoltura ed aziende agricole	»	124.200.000.000
Industria, commercio e artigianato	»	59.500.000.000
Enti locali	»	25.650.000.000

Istruzione, monumenti, patrimonio bibliografico	L.	4.800.000.000
Lavoro e previdenza	»	9.500.000.000
Ripristini nel settore della difesa e degli altri Corpi che hanno contribuito ai primi interventi	»	7.000.000.000
Edifici giudiziari e penitenziari	»	2.300.000.000
Ferrovie e aeroporti civili	»	18.040.000.000
Poste e telecomunicazioni	»	1.000.000.000
Pesca marittima e demanio marittimo	»	2.050.000.000
Turismo e spettacolo	»	1.500.000.000
Sanità	»	2.600.000.000
TOTALE	L.	454.140.000.000

La distribuzione, che sembrerebbe lievemente squilibrata a danno dei settori agricolo, industriale e commerciale, è giustificata dal fatto che, mentre per i lavori pubblici e le altre opere di competenza dello Stato e degli Enti locali si è voluto provvedere ad un intervento massivo e diretto, e così pure venire incontro a quegli agricoltori che preferiranno avere immediatamente un aiuto lieve piuttosto che assumere un debito pagabile a lunga scadenza sia pure con l'intervento dello Stato, per i settori agricolo e industriale sono state previste anche larghe possibilità di ricorso a credito garantito ed agevolato. Così essi avranno un finanziamento più ampio di quello che è denunciato dalle cifre suesposte, e sarà realizzato un intervento maggiormente corrispondente alle necessità assai diverse dei singoli casi.

La 5ª Commissione, pure attenendosi in via di massima alla predisposta destinazione dei mezzi, si è permessa di far presenti le necessità di alcuni settori che non possono essere pretermessi: quello dei professionisti, quello degli artigiani esercenti servizi pubblici di trasporti (autisti da piazza e gondolieri) inquadrati in cooperative di lavoro, quello delle imprese di spettacolo

e alberghiere, quello dei lavoratori a domicilio, quello stesso di alcuni privati che avendo perduto le masserizie non possono far ricorso che al debito col concorso dello Stato e, infine, quello dei pescatori e degli allevatori di pesce e di animali da pelliccia.

Ci sono ancora altre necessità per le quali neppure la Commissione ha avuto la possibilità di provvedere: quelle degli istituti di beneficenza e assistenza che abbiano avuto gravi danni nelle attrezzature, nel mobilio, nelle scorte, quelle delle case di ricovero per vecchi, degli asili infantili privati e pubblici che abbiano perduto mobili, mezzi di trasporto, eccetera. Il relatore le ricorda, perchè è suo dovere, al Senato, pur riconoscendo che per ampliare il campo degli interventi occorrerebbe usare una larghezza di previsioni di entrate, quale sarà possibile forse concepire se si vedrà che l'aumento dell'imposta di fabbricazione sui carburanti non abbia causato la diminuzione del consumo, o quando per necessaria difesa contro l'evasione si provvederà ad armonizzare al tributo sulla benzina quello sui gas liquidi per autotrazione. Allo stato attuale, assai difficile rimane prevedere se e quale elasticità abbiano le previsioni, onde potrebbe essere imprudente estendere ancora il campo degli interventi senza avere corrispondente iniziativa di copertura.

Onorevoli senatori, prima di entrare nel vivo delle regole che sono dettate per l'utilizzo dei fondi resi disponibili con le norme del decreto in esame, sembra opportuno, al vostro relatore, aggiungere anche alcune illustrazioni dei criteri ispiratori delle norme adottate. Anzitutto, si è voluto dal Governo (ed ha accettato la Commissione) proporvi che per le misure di pronto intervento ogni formalità sia eliminata. Provvederanno ai versamenti a favore degli agricoltori alluvionati (per le prime necessità) gli Ispettorati dell'agricoltura, provvederanno a liquidare gli importi dovuti agli esercenti attività commerciali, o alle piccole e medie industrie i Prefetti, su domanda convalidata dalla Camera di commercio, provvederanno i Sovrintendenti ai monumenti alle opere di restauro e quello bibliografico

regionale di Bologna al recupero dei libri senza ostacoli burocratici. Ed anche per le operazioni di mutuo che dovranno essere fatte con la garanzia del Mediocredito centrale raccomanda il Governo e raccomanda la Commissione che siano eliminate le formalità che fanno perdere denaro e tempo. Perchè questo è lo spirito che informa il provvedimento. Così, se in agricoltura non provvedano o non possano provvedere gli Enti di sviluppo potranno provvedere ad interventi ai sensi dell'articolo 18 del decreto gli enti pubblici che operano nel settore nello stesso spirito. Con le norme nuove dell'articolo 10 si è voluto stabilire che in via di regola gli Enti locali, con sufficiente attrezzatura (propria o procurata), possano assumere la direzione esecutiva degli interventi a carico dello Stato da effettuarsi nel loro interesse. Così, per la prova dei danni, sarà molte volte ritenuta sufficiente senza particolari formule, la attestazione del sindaco o quella dell'Ispettorato dell'agricoltura. Qualcuno penserà che si corra così il pericolo di un allargamento eccessivo degli interventi. Ma non sarà così. È affetto da uno strano daltonismo mentale chi creda che là dove ci sono i controlli e i supercontrolli degli enti ministeriali o degli uffici governativi ci sia maggior sicurezza di spender bene, che là dove provvedono sotto la loro responsabilità le autorità locali si spenda con larghezza. In realtà, i controlli possono essere buoni o cattivi, utili od inutili in ogni caso ed in ogni ipotesi. È la bontà del controllore che fa buono il controllo, non la sedia sulla quale il controllore è seduto.

Invece il tempo inutilmente perduto per il passaggio delle carte da un ufficio ad un altro, per visti puramente formali, non corrispondenti ad alcuna constatazione di fatto, rappresenta sempre una utilità sicuramente perduta per la stessa compagine nazionale.

Semplicità, dunque, celerità, fiducia negli organi periferici dell'Amministrazione e nelle Amministrazioni locali. Se a queste norme si darà la larga interpretazione che meritano, con la giusta punizione a chi ne approfitti, si avrà veramente il risultato che si vuole avere. Quello di ottenere nel più

breve tempo possibile che l'economia delle zone colpite rifiorisca, che i cittadini ritrovino la possibilità di lavoro, che gli operai riprendano le loro occupazioni, che insomma non si abbiano conseguenze indirette durature, e talvolta disastrose dei mali ai quali si vuole porre rimedio, in dipendenza del tempo perduto in inutili formalità.

Gli interventi per opere pubbliche.

Le disposizioni dei primi tredici articoli del decreto 18 novembre 1966, riguardano i provvedimenti per il ripristino delle opere pubbliche nonché dei fabbricati urbani. Le norme di cui all'articolo 1 si inquadrano nelle norme già dettate nel 1958 con la legge n. 279 del 9 aprile per il territorio di Salerno danneggiatissimo a seguito di una alluvione.

La Commissione osservò che alcune norme non potevano essere richiamate, così come erano, perchè contenevano riferimenti specifici al territorio di Salerno; che per altre erano necessarie espressioni più larghe di quelle usate nella legge richiamata, soprattutto per quel che si riferiva alle opere necessarie alla difesa delle isole lagunari venete. Venne così rifatto il testo dell'articolo 1, con l'aumento di un miliardo, e quello dell'articolo 4 con la diminuzione dello stesso miliardo. Nell'articolo 4 riferendosi ad opere necessarie per i porti e per le opere a difesa marittima degli abitati fu aggiunto, per iniziativa del Governo, anche un espresso accenno alle opere di difesa a mare dell'Isola di Sant'Erasmus, sempre nella Laguna veneta.

Nonostante queste modifiche i senatori rappresentanti la città di Venezia (e per essi il senatore Gianquinto che mai dimentica di essere stato dopo la liberazione il primo sindaco della capitale veneta) hanno lamentato che non sia accennato, nel punto b) dell'articolo 4, che devono essere rifatti o rinforzati i cosiddetti murazzi e tutte le opere litoranee fronte mare che vanno da Caroman (estremo sud dell'isola di Pellestrina) sino alle opere di San Nicolò di Lido. Sembra al relatore che la dizione

dell'accennata lettera b) permetta la più larga interpretazione in argomento (dato che sempre si tratta di opere a mare a difesa dell'abitato); ma se la dizione non fosse sufficientemente chiara, vedrà il Senato se sia opportuno sostituirla con una delimitazione precisa delle opere da fare nel settore della Laguna veneta. Se poi, oltre all'accenno della difesa dell'Isola di Santo Erasmus sia necessario aggiungere che deve essere difesa la penisola del Cavallino fino alle foci di Piave Vecchia, come sempre suggerisce il senatore Gianquinto per evitare che la rottura della penisola del Cavallino causi la sommersione dell'Isola di Sant'Erasmus e dell'altra vicina, ancora valuti il Senato, chè la difesa a mare dell'isola, di cui parla l'articolo 4 del decreto, non si può intendere, essendo l'isola interna alla laguna, se non come operazione da compiere nella zona del Cavallino. Si tratta evidentemente di precisione di concetti, perchè la volontà del Governo che ha formulato esso stesso gli emendamenti e della Commissione che li ha approvati fu certa ed univoca: finanziare le opere necessarie per la completa assoluta difesa di Venezia e di tutte le isole del cosiddetto estuario come di tutte quelle della Laguna, con quelle opere che l'esperienza dei veneti e le norme della tecnica più aggiornata possono fare adottare.

Una notevole variante, appunto, in via assolutamente eccezionale, all'articolo 1, fu quella di permettere addirittura l'acquisto di case di tipo popolare, da parte dello Stato, senza le consuete formalità ed a trattativa privata, per poterle locare a coloro che sono rimasti senza tetto. Si vuole così venire incontro alla necessità di alloggiare le famiglie che ora sono state ricoverate negli alberghi fiorentini (e sono più di seicento) prima che venga la primavera, la stagione cioè nella quale gli alberghi dovranno servire per la loro funzione istituzionale, quella di strumenti del turismo.

È pure chiaramente stabilito nel nuovo testo dell'articolo 1 come si propone alla vostra approvazione, onorevoli senatori, che sia a carico dello Stato l'intero onere del ripristino di tutte le opere di interesse degli

enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei relativi consorzi. Per la ricostruzione dei fabbricati urbani (per la quale dispone l'articolo 7 del decreto del 18 novembre 1966) parve alla Commissione di poter proporre una misura di intervento lievemente maggiorata rispetto a quella stabilita nel 1958. Anzitutto si prevederebbero tre classi di alloggi, quella degli alloggi comprendenti fino a tre vani oltre gli accessori (fra gli accessori compresa la cucina), quella degli alloggi con quattro o cinque vani e quella delle altre unità immobiliari.

Per il primo caso si vorrebbe che il contributo nelle spese di riparazione o ricostruzione potesse essere dato nella misura del 90 per cento, il limite dovrebbe essere ridotto all'80 per cento per gli alloggi di quattro o cinque vani, sempre oltre gli accessori, e si ridurrebbe ancora, al 70 per cento, per gli alloggi con più di cinque vani e in tutti gli altri casi (unità immobiliari non costituenti alloggio salvo quanto stabilito in un comma successivo per gli edifici storici e artistici). Si propone di stabilire poi che il limite massimo di contributo di 5 milioni sia per ogni unità immobiliare danneggiata, ma di fissare un limite massimo complessivo di lire 7 milioni per ogni proprietario di immobili danneggiati, qualunque siano le unità danneggiate.

Le ragioni dei proposti allargamenti dei limiti predisposti dal Governo nel decreto-legge del 18 novembre si evincono dalla stessa lettura del testo. Va da sé, ritengono i Commissari, nella loro maggioranza, che gli accessori comuni a più appartamenti rappresentino una quota ideale di ogni unità immobiliare, per cui ciascun proprietario di unità immobiliari esistenti nello stesso edificio in condominio si riterrà danneggiato, per la propria quota, qualora sia danneggiato l'accessorio comune.

Già si ebbe occasione di riferirci in questa relazione alle nuove norme adottate nell'articolo 10. L'affermazione che i lavori di cui agli articoli 1 e 3 debbano di regola essere affidati agli enti interessati rappresenta un indubbio atto di fiducia a favore degli enti stessi, come l'affermazione che la

progettazione e la costruzione delle case possano essere affidate agli istituti autonomi per le case popolari, oltre che agli istituti nazionali destinati ad intervenire per la ricostruzione edilizia, attua un giusto principio di decentramento.

Naturalmente, la costruzione in questi casi sarà sempre controllata dagli Uffici governativi.

Una norma che sembra utilissima, in un momento come quello che si attraversa in cui fu necessario cominciare a lavorare per la riparazione e la ricostruzione anche prima che fossero emanate le norme relative, è quella dell'articolo 11, come venne rielaborato dalla Commissione. Per essa nel provvedimento di affidamento della costruzione o della riparazione all'ente interessato potrà essere preso atto dell'inizio dei lavori già effettuato, e conseguentemente potrà essere ratificata l'iniziativa localmente presa e liquidato l'inizio dei lavori effettuati. Così la verifica da parte degli organi governativi potrà avvenire anche con minore fretta, ma con più profonda attenzione. Una radicale modifica, sia pure con qualche contrasto, ha apportato la Commissione all'articolo 13 del decreto-legge, con la soppressione del secondo comma, là dove si disponeva che agli ingegneri e architetti del Genio civile incaricati della progettazione e dell'esecuzione dei lavori previsti dal decreto stesso (lavori cioè di assoluta necessità), dovesse essere riconosciuto un onorario pari ad un quarto degli onorari dovuti secondo tariffa agli ingegneri ed architetti per le opere di conto dello Stato, salvo riparto secondo norme da determinare. Ferma l'opinione unanime che se la norma fosse stata accettata sarebbe dovuta valere anche per gli ingegneri e gli architetti delle Soprintendenze ai monumenti e per gli ingegneri operanti col Corpo forestale dello Stato, parve alla maggioranza della Commissione pericoloso introdurre, sia pure in via eccezionale, una norma destinata sì ad attuare un vecchio voto dei tecnici dello Stato, ma troppo eccezionale rispetto al sistema ancora in vigore nella struttura organica del pubblico impiego. Qualche membro avrebbe preferito votare

il testo come era con la necessaria estensione a tutti i tecnici dello Stato, qualche altro limitatamente soltanto alle funzioni per le quali possono ravvisarsi i pericoli di una responsabilità per colpa a carico di progettisti e direttori dei lavori, ma alla fine la maggioranza si esprime, come si disse, con voto contrario alla stessa norma. Vedrà il Senato se non sia il caso di cercare una formula che salvaguardi la unità del sistema delle retribuzioni, ma permetta di invitare i giovani ingegneri, che disertano i concorsi per l'assoluta inadeguatezza delle retribuzioni loro offerte, a ritornare tra le file dei tecnici dello Stato, una volta considerati tecnici veramente eccezionali perchè alle dipendenze dello Stato arrivavano soltanto coloro che erano provvisti delle doti migliori.

Le norme aggiunte degli articoli 13-bis e 13-ter non hanno bisogno d'illustrazione. Anche la norma del 13-ter, che proroga alcune disposizioni del capo terzo del decreto-legge 15 marzo 1965, appare giustificata dalle circostanze.

Norme riguardanti le aziende agricole.

Le norme contenute nel decreto-legge della cui conversione in legge si riferisce, provvedevano, si può dire, quasi completamente, facendo riferimento alle disposizioni di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, con l'aggiunta delle misure di primo intervento. Non è piccola soddisfazione per l'attuale relatore, che di quella legge fu uno degli autori oltre che dei proponenti, vedere che essa trova ancora applicazione con soddisfazione degli agricoltori. Ma, giustamente, la Commissione ha ritenuto di appor- tare al decreto-legge numerose modificazioni proprio in relazione alla fattispecie del tutto diversa dalle consuete.

Anzitutto, essendo delimitate con decreto presidenziale le zone nelle quali si sono verificati i danni derivanti dalle alluvioni, mareggiate, frane e smottamenti per gli eventi eccezionali dell'autunno 1966, parve inutile, eccetto che per i fini fiscali, fare riferimento ad altre delimitazioni. Esigenze di chiarezza esigono unità di direttive. Solo

per la concessione degli sgravi fiscali, dovendosi far riferimento alla diminuzione di reddito ad oltre metà, fu necessario rimanere legati al testo della legge del 1960, aggiungendo però la possibilità dello sgravio a domanda anche per fondi posti fuori della zona determinata ai sensi dell'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette; per i fondi cioè che abbiamo perduto, per la loro particolare natura o giacitura o per i generi coltivati più di metà del prodotto senza essere adiacenti ad altro fondo in cui analoga situazione si sia verificata; ed altresì limitatamente al 1967 per le aziende nelle quali sia stato perduto meno della metà del prodotto ma siano stati gravemente danneggiati fabbricati, macchine ed attrezzature. In questi singoli casi poi parve opportuno alla Commissione non imporre il ricorso al Ministero, ma all'Intendente di finanza.

Fermo restando il richiamo della legge 21 luglio 1960, n. 739, giustamente il Governo, nel decreto-legge 18 novembre, ha stabilito che possa esser dato ai conduttori delle aziende un rimborso immediato per la perdita delle anticipazioni culturali. La Commissione ha esteso il beneficio, come altri benefici successivi, anche alle cooperative agricole. Per la riparazione dei fabbricati rurali, pensando che molto spesso possano esservi stati danni difficilmente valutabili, ma che possano essere compresi in limiti sufficientemente ristretti, il Governo ha disposto che sia dato un sussidio di 400.000 lire (500.000 per i coltivatori diretti). Tale importo fu espressamente stabilito debba essere riassorbito in caso di concessione delle più larghe facilitazioni di cui alla legge del 1960. Un emendamento per evitare il riassorbimento dell'anticipazione proposto da alcuni membri della Commissione fu respinto ritenendosi giusto evitare il cumulo dei benefici. Unica eccezione fu fatta per il caso della sovvenzione disposta dall'articolo 15 del decreto-legge per il riacquisto del bestiame. In caso di concessione successiva di mutuo, fu infatti ritenuto che il riassorbimento non debba essere fatto se il mutuo in questione si riferisca alla parte di spesa non coperta dalla sovvenzione.

Le altre modificazioni suggerite dalla Commissione (aumento a sei mesi della possibilità di operare degli ispettorati, delle cooperative, degli enti di sviluppo, e solo in mancanza di intervento di questi degli altri enti pubblici operanti nel settore agricolo agli effetti dell'articolo 18 per la raccolta del bestiame vagante e per il relativo mantenimento; possibilità della concessione dell'anticipo per riparazioni o ricostruzioni al mezzadro, fittavolo o colono quando non provveda il proprietario; pubblicità della concessione dei contributi; estensione delle norme relative alle anticipazioni ai pescatori delle acque interne, eccetera) non hanno bisogno di particolare chiarimento.

Per quel che riguarda l'applicabilità e le applicazioni della legge 21 luglio 1960, numero 739, oltre quanto fu già chiarito, va messo particolarmente in luce che le norme ivi dettate dovranno essere applicate anche nel caso della ricostruzione o riparazione dei fabbricati rurali e degli altri manufatti, anche se tali opere non si connettano ad una precisa riattivazione aziendale (anche i soli fabbricati, anche lontani dal resto del fondo, possono essere stati danneggiati). Per questo scopo il testo dell'articolo 20 venne rifatto. Molto importante ancora il principio contenuto nell'articolo 22 secondo la nuova formula. Ivi è stabilito che nel caso dell'agricoltore che abbia avuto un mutuo di miglioramento, ed abbia perduto poi le macchine o il bestiame acquistati od abbia visto distrutte le opere eseguite, il nuovo mutuo dovrà essergli concesso fino all'ammortamento complessivo della parte del mutuo già in essere e per l'importo necessario per l'acquisto del nuovo bestiame, delle nuove macchine o per la nuova esecuzione delle opere di miglioramento, con una unica rateazione decennale e sempre col concorso nel pagamento degli interessi, e con la garanzia del fondo interbancario, quando si tratti di coltivatori diretti o di cooperative agricole.

In relazione alla necessità di aumentare gli stanziamenti per interventi zootecnici, alle disposizioni a favore dei piscicoltori, all'estensione dei benefici a favore dei titolari di allevamenti ovicoli, piscicoli e di ani-

mali da pelliccia la Commissione propone, facendo conto anche del gettito dell'addizionale straordinaria sull'imposta sulle aree fabbricabili e sui contributi di miglioria specifica, l'aumento dello stanziamento globale per l'agricoltura a lire 106.300.000.000.

Alcune norme sono da considerarsi a parte, come quella relativa agli assegnatari di terreni della Cassa per la piccola proprietà contadina, a favore dei quali si propone la concessione dello spostamento di una rata annuale, nel pagamento del prezzo del fondo e relativi accessori, quando, in seguito ai noti eventi calamitosi, siano andati perduti prodotti vendibili per più del 40 per cento e quella dello sgravio dei contributi per un anno a favore degli agricoltori della Isola della Donzella ancora sommersa dalle acque. Tali norme non hanno bisogno di delucidazione.

Aziende commerciali ed industriali.

Per le aziende industriali e commerciali il sistema del decreto-legge in esame non comprende novità particolari. È previsto un contributo a fondo perduto fino a 500 mila lire, e la concessione di un mutuo a tasso di favore per la ricostituzione dell'azienda, delle scorte, e per eccezione alle regole normali, anche per l'acquisto di immobili già esistenti e il loro adattamento allo scopo industriale o di locali da adibirsi ad uso commerciale.

L'emendamento proposto per l'estensione dei benefici alle grandi aziende fu abbandonato a seguito dell'assicurazione del Governo, che il Comitato del credito e del risparmio fisserà limiti tali per le grandi aziende da escludere che ve ne siano in zone danneggiate.

Per rendere possibile la concessione del credito anche a chi non abbia immobili od altri beni con cui rispondere, è stata prevista la costituzione di un fondo di garanzia, che si applica fino all'80 per cento della perdita subita dall'istituto mutuante che abbia riscontato presso il Mediocredito gli effetti rilasciatigli per questo tipo di operazioni.

Fu osservato però che la fidejussione del fondo di garanzia non serve che a peggiorare la situazione del mutuatario quando resti stabilito che il fondo interviene dopo che siano state esperite tutte le azioni esecutive possibili. In questo caso, non resta possibile la sistemazione concordataria del debitore e finisce per non essere neppure nell'interesse degli istituti di credito locali concedere un fido per cui essi debbano essere costretti a perseguire il debitore fino a tutte le sue possibilità rimettendoci, di consueto, le spese di giudizio e di esecuzione.

Per venire incontro a queste giuste osservazioni il Governo ha accettato di modificare la norma relativa alla portata della fidejussione nel senso che questa si renda funzionante quando siano esperite le sole procedure ritenute utili, d'accordo col Mediocredito centrale. Fu anche stabilito che la garanzia del fondo sia operante fino all'ammontare del 95 per cento della perdita quando questa non superi i 5 milioni e fino all'80 per cento negli altri casi. Il Governo non accettò la modifica di imporre una garanzia fino al 95 per cento, ma la Commissione lo volle.

Con formule proprie e particolari, delle disposizioni a favore delle piccole e medie industrie e dei piccoli e medi commercianti e degli artigiani, per la concessione del sussidio a fondo perduto, fu proposta l'estensione, come fu già detto, ai soci artigiani o lavoratori delle cooperative esercenti servizi pubblici, ai lavoratori a domicilio, per i danni sofferti nelle attrezzature proprie, mentre le disposizioni integrali (contributo e mutuo di favore) si propone siano estese alle aziende alberghiere e dello spettacolo e ai liberi professionisti. Le sole disposizioni relative ai mutui di favore si propone siano estese anche ai privati per le masserizie perdute e danneggiate. Per le operazioni particolari di mutuo a favore dei professionisti e dei privati dovrebbero essere autorizzate ad operare con il Mediocredito centrale le Casse di risparmio e i Monti di credito di prima categoria.

Una norma particolare merita segnalazione. La Commissione propone la soppres-

sione dell'articolo 45 del decreto-legge importante la concessione di 1 miliardo al Ministero per premi e contributi di incoraggiamento a favore dell'artigianato. Essa ritiene che stanziamenti del genere debbano trovare la loro sede nel bilancio ordinario.

Disposizioni a favore degli Enti locali.

Per le varie disposizioni di sgravio gli Enti locali verranno ad essere privati di notevoli incassi. Di qui il contributo dello Stato disposto nella misura necessaria per sostituire il gettito perduto. La Commissione, a maggioranza, ha proposto di estendere la concessione, prevista nel decreto-legge soltanto per la diminuzione di gettito delle imposte riscuotibili mediante ruoli, anche al caso della diminuzione di proventi derivanti dalle imposte di consumo nei Comuni nei quali le alluvioni e i danni relativi hanno causato addirittura la paralisi di tutte le attività. La disposizione può meritare un riesame da parte del Senato in quanto lo sgravio delle imposte riscuotibili mediante ruoli è disposto con una norma di legge, la diminuzione del gettito dell'imposta di consumo è soltanto una delle tante conseguenze dei fatti calamitosi dell'autunno. Osservando, però, che il contributo che potrà essere dato ai Comuni a fondo perduto ai sensi dell'articolo 49 non sarà certo corrispondente alle perdite e alle maggiori spese che, in circostanze così eccezionali come quelle in cui le Amministrazioni vennero a trovarsi, queste dovettero affrontare, può considerarsi che la eccezionale concessione proposta (per la sostituzione delle imposte di consumo perdute) possa rappresentare una misura di giustizia equitativa.

Molti dei componenti però della Commissione per la quale si ha qui l'onore di riferire ritengono che, sia per quanto riguarda i Comuni, sia per quanto riguarda le perdite delle aziende municipalizzate e per quanto riguarda i contributi previsti a favore degli Enti comunali di assistenza, i fondi stanziati siano assolutamente insufficienti e debbano essere aumentati. La mag-

gioranza della Commissione condividerebbe l'idea della necessità di un maggiore stanziamento, ma solo se avesse la possibilità di trovare altre entrate. Non si sente di proporre nuovi aggravii per la popolazione sia pure per un così giusto titolo. Concordi invece sono maggioranza e minoranza nel chiedere, come si ripete, che il Governo veda se appena sia possibile di proporre una misura di contributo a favore degli istituti di beneficenza e case di ricovero per vecchi e inabili che abbiano avuto distrutte le loro masserizie o gli apparecchi di dotazione. È vero, che a questo fine potrebbe provvedere con i fondi messi a sua disposizione il Ministro dell'interno, ma se questi non avesse la possibilità di provvedere data la enorme congerie dei bisogni, sarebbe in ogni caso necessario aiutare tutti questi istituti, pubblici e privati, in quanto veramente si dedichino, senza speculazione alcuna, al ricovero dei meno abbienti ed abbiano subito danni tali da rendere difficile la sostituzione del materiale perduto.

In ogni modo, su questo argomento, come su altri, la minoranza della Commissione si è riservata di riproporre in Aula alcuni emendamenti.

Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università, delle Sovrintendenze ai monumenti e delle Sovrintendenze bibliografiche.

Il decreto-legge che stiamo esaminando ha provveduto a mettere alcuni fondi a disposizione degli organi rispettivamente competenti del Ministero della pubblica istruzione per i danni subiti dalle Università, dalle scuole di ogni ordine e grado (all'infuori dei danni agli edifici che rientrano fra le opere previste dall'articolo 1), dai monumenti e dal patrimonio librario. Tutta la Commissione ritenne, d'accordo, del resto, col Governo, che i fondi a disposizione non sarebbero sufficienti se non vi fosse su questo argomento un largo concorso di aiuti internazionali. Ma in realtà gli aiuti ci furono, ed è giusto ci siano perchè il patrimonio artistico e bibliografico non è di

Firenze e Venezia: è del mondo intero. Ciò molto ci onora ma molto ci obbliga. Perchè l'Italia deve considerarsi anche in questo campo come l'apportatrice di una luce che proviene dalla sua storia, dai gioielli d'arte che essa conserva, ma nell'interesse di tutto il mondo tali beni assoluti deve difendere e tutelare.

Le lievi modifiche che la Commissione propone di apportare su questo capitolo al testo governativo non sono tali da esigere particolare illustrazione. Si tratta di rendere semplice, pratico ed immediato l'intervento delle autorità competenti per salvare tutto ciò che può essere salvato, eliminando controlli e forme che nel caso concreto non avrebbero nessuna portata.

Disposizioni in materia di lavoro.

Si tratta di norme semplicissime relative allo sgravio e alla sospensione dei contributi per i commercianti e per altre categorie di lavoratori autonomi. Per la sospensione è parso alla Commissione di poter proporre al Senato che essa possa essere concessa per due rate anzichè per una rata soltanto, con ricupero non nella rata successiva, ma nelle rate estive del 1967 nelle quali il commercio è certamente in maggiore attività e per le quali è pensabile che anche coloro che hanno subito solo danni indiretti dalla cessazione improvvisa di ogni attività commerciale e turistica potranno sentire gli effetti della ripresa vitalità dei centri maggiori.

Un aumento da 1.000 lire giornaliere a lire 1.100 è stato votato nella norma di cui all'articolo 60, relativo all'istituzione di particolari cantieri di lavoro e di rimboschimento.

Ripristino di immobili e ricostituzione delle scorte della Difesa, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.

Nel periodo in cui tutti gli sforzi furono concentrati per il salvataggio delle vite e degli averi dei cittadini delle zone alluvionate concorsero con la loro opera i carabinieri, i finanzieri, i forestali e le altre Forze

armate. Inutile dire ciò che ciascuno ha fatto, ciò che ciascuna delle varie Armi o dei vari Corpi ha sacrificato. È stata una nobile gara per adibire tutti i mezzi preparati per la difesa dello Stato al salvataggio dei cittadini. Ma, naturalmente, l'uso dei mezzi meccanici, dei mezzi navali, degli elicotteri ha implicato spese, danni al materiale, consumazione di scorte, eccetera. Il ripristino è doveroso se si vuole che tutti riprendano la loro opera in fedeltà e con passione. Ecco il motivo per cui fu introdotto l'articolo 64 del decreto-legge. Ma nel decreto non fu nominata che l'Amministrazione della difesa. La Commissione ritiene doveroso aggiungere (forse in misura un po' scarsa, riducendo di altrettanto lo stanziamento a favore della Difesa) quanto dovuto alla Guardia di finanza, la cui utilità fu superiore ad ogni elogio, e al Corpo delle foreste, che nelle zone montane fu il solo artefice dei primi interventi.

Norme a favore delle Ferrovie, degli Aeroporti, delle Poste e delle telecomunicazioni.

Si tratta di semplici stanziamenti per il ripristino dei servizi. La Commissione non trovò nulla da osservare. Forse sarebbe stato opportuno un cenno ed un provvedimento per le linee automobilistiche in concessione e per i danni da queste subiti nel materiale e nelle scorte; forse anche sarebbe stato necessario fare un voto per la estensione della rete di aeroporti montani ricordando come per parecchi giorni le comunicazioni con Cortina d'Ampezzo e l'Alto Cadore furono mantenute soltanto attraverso la società Aeralpi e l'aeroporto di Cortina. Ma di tutto ciò potrà riparlarsi in sede di approvazione del disegno di legge di conversione, quanto meno con un voto che richiami l'attenzione del Governo sul problema.

Settori del turismo e del teatro.

Nulla pare sia da osservare a norme di assoluta chiarezza. Si tratta di interventi

eccezionali per i due teatri fiorentini e per il teatro « La Fenice » di Venezia.

Norme per la tutela sanitaria e per gli istituti sanitari.

Il Governo stesso presentò, e giustamente, una norma migliorativa degli articoli 77 e 78 del decreto-legge. Perchè il problema degli interventi contro le epizootie e le malattie del bestiame, raccolto ed ammassato in qualche modo, senza la possibilità di visite preventive, senza la possibilità di prendere disposizioni di isolamento, eccetera, ha evidentemente costituito occasione di gravi conseguenze.

È giusto che misure preventive siano prese. Ed è altrettanto giusto che si facciano i relativi stanziamenti.

Le altre norme sono soltanto regolamentari.

Norme fiscali.

Già abbiamo avuto occasione di soffermarci sulle norme relative all'acquisizione dei mezzi di copertura di così vasto piano di spese. Non è intenzione del relatore di ritornare oltre in argomento. Sembra soltanto necessario ricordare che su alcuni punti i Commissari rimasero alquanto perplessi: sulla proposta, da molte parti avanzata, di equiparare, agli effetti della sospensione delle imposte, gli enti tassati in base a bilancio alle persone fisiche; su quella di ammettere la possibilità per gli enti tassati in base a bilancio di ammortizzare le perdite derivanti dai danni subiti in conseguenza degli eventi eccezionali in base ad un piano quinquennale; su quella di ammettere le industrie a poter riacquistare le merci distrutte in esenzione da IGE; ed infine sulla richiesta di vendita in esenzione da IGE concernente il legname proveniente dagli alberi danneggiati, rotti, eccetera.

Non si tratta di concessioni difficili a dare. Vedrà il Senato se sia il caso di allargare su questi punti le norme del decreto-

legge che si sta esaminando o quelle del decreto-legge n. 914 del 9 novembre 1966.

Ed a questo punto va ricordato anche che la Commissione finanze e tesoro ha proposto particolarissime concessioni per le rivendite di sali e tabacchi (possibilità di sostituzione di merci avariate, già disposta in sede di conversione del provvedimento del 9 novembre, possibilità di spostamento quando la sede della rivendita sia stata particolarmente danneggiata, sospensione del canone e sovraccanone con ricupero entro il 1967).

Onorevoli senatori, il vostro relatore forse non è riuscito a ricordare tutte le opinioni che in tante sedute della Commissione sono state affacciate; domanda a questo proposito particolare venia per aver dovuto predisporre la relazione con limiti di tempo assolutamente ristretti. Pensino coloro dei quali egli potesse essersi dimenticato a portare le loro istanze al Senato. Due sole osservazioni restano ancora da fare. L'una riguarda la proposta avanzata dalla 1^a Commissione permanente relativa ad una pena da stabilire a carico di chi con denunce false richieda interventi che non gli spettino. Ritenne la maggioranza della Commissione non necessaria la norma dato che, esistendo gli estremi del dolo, si dovrebbe parlare di truffa a carico dello Stato. Seconda osservazione da fare è quella relativa alla competenza delle Regioni a statuto speciale. I senatori Berlanda e Rosati proposero un emendamento particolare per la riaffermazione della competenza regionale nelle materie esclusivamente riservate alle Regioni a statuto speciale; proposero i senatori Saxl e Rosati un emendamento aggiuntivo per sancire i limiti della compe-

tenza della Regione del Trentino-Alto Adige in tema di sistemazioni di bacini montani.

La Commissione, unanime nel ritenere esatta la impostazione dell'emendamento Rosati e Berlanda, è rimasta incerta sulla possibilità di entrare essa nel merito della questione, ed ancor più perplessa è rimasta di fronte alla questione essenzialmente costituzionale proposta incidentalmente nell'emendamento Saxl. Per questo, e non per altri motivi, essa si rimette al Senato, facendo voti che il testo che si adotterà corrisponda alle esigenze regionali ma costituisca un precedente che chiarisca come sia possibile attuare interventi immediati e decisivi con i fondi dello Stato in territori danneggiati, come le regioni del Trentino e del Friuli, da eventi assolutamente straordinari ed eccezionali.

Signori senatori, la 5^a Commissione permanente, ultimando l'esame del disegno di legge ha ritenuto di elevare un pensiero anche alle vittime dei fatti eccezionali delle cui conseguenze si sta trattando.

Ed un pensiero ed un saluto va rivolto a tutti coloro che, danneggiati negli averi e magari nelle case, hanno subito voluto riprendere le loro attività.

Così si serve la Nazione, così si serve la Patria.

Nel proporre la conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, il vostro relatore, onorevoli senatori, vi chiede che al di sopra delle giuste discussioni di principio, al di là delle proposte che si potranno fare, superate nel dibattito democratico tutte le divisioni, voglia il Senato permettere col suo voto che l'opera di ricostruzione iniziata venga attuata nel più breve termine possibile.

TRABUCCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate, frane e smottamenti verificatisi nell'autunno 1966:

a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonchè di scuole statali di ogni ordine e grado;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

d) al ripristino, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di as-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi di cui sopra e limitatamente alla parte di lavori già eseguita;

e) al ripristino delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati. Le opere di ripristino possono essere realizzate anche apportando miglioramenti alla preesistente situazione, purchè ciò sia ritenuto tecnicamente necessario ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ai fini della difesa del suolo;

f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

g) al ripristino, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le Lagune venete;

h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di costruzione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, senza la necessità del parere di organi consultivi ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10 miliardi, di lire 81.870 milioni e di lire 56.130 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime:

a) al ripristino, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

b) al ripristino, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, delle opere a difesa marittima degli abitati distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

c) alla escavazione straordinaria nello ambito del demanio marittimo;

d) alle opere di difesa dal mare dell'Isola di S. Erasmo nel territorio del Comune di Venezia.

Detta somma sarà stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di lire 8.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968 ».

All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279 ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi nelle seguenti misure, calcolate sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di 3 vani e accessori;

b) 80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di 4 o 5 vani e accessori;

c) 70 per cento negli altri casi.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unità immobiliare e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.

I limiti indicati nei precedenti commi non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unità immobiliare ».

L'articolo 9 è soppresso.

All'articolo 10, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

I lavori di cui al precedente comma sono di norma eseguiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dagli Enti interessati, semprechè questi ne facciano richiesta e forniscano garanzie di provvedere con un'adeguata attrezzatura tecnica.

Gli Uffici di cui al primo comma esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sull'esecuzione delle opere e

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

Gli anzidetti Uffici sono, altresì, autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dell'articolo 1 siano progettate ed eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità ».

All'articolo 11, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile accerti l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere è affidata agli Enti di cui al secondo comma del precedente articolo 10, l'Ufficio competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo può dare atto ed approvare in via di sanatoria i lavori già iniziati e le opere già eseguite d'iniziativa degli Enti fino alla data del provvedimento.

I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono essere delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma del presente articolo, nonchè quello previsto dal secondo comma del precedente articolo 8 ».

All'articolo 13 è soppresso il secondo comma.

Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 13-bis.* — Le famiglie che siano prive di alloggio in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, hanno titolo di preferenza nell'assegnazione degli alloggi costruiti, con o senza contributo dello Stato, da istituti od enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare ».

« *Art. 13-ter.* — Le disposizioni contenute nel Capo III del decreto-legge 15 marzo 1965,

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1967, ad eccezione di quelle del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 ».

All'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata i cui terreni, per essere stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o per aver subito frane o smottamenti, abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali, quali lavorazioni, concimazioni, semine ed altro, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro ».

All'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

« A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata, le cui scorte siano state distrutte in misura superiore al 40 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito, per le scorte vive, e sino al 20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonchè per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza ».

All'articolo 16, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti, anche se associati in cooperative, e per le cooperative di conduzione agricola.

Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque alluvionati o che abbiano

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

subìto frane o smottamenti, siano condotti in affitto, a colonia, a mezzadria o in base ad altro contratto agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo comma nel termine fissato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice civile. In tal caso la sovvenzione può essere concessa direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda all'esecuzione delle riparazioni »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera *b*), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto l'importo della sovvenzione è dedotto dal contributo medesimo ».

All'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

« Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmettono ai Comuni di residenza dei beneficiari l'elenco dei destinatari delle sovvenzioni accordate in base agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto, e i relativi importi, affinché ne sia disposta la pubblicazione nell'albo pretorio ».

All'articolo 18, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole che hanno subito gravi danni in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di sei mesi.

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati, per un periodo non

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

superiore a sei mesi, anche presso le aziende danneggiate appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e loro cooperative, per le necessità alimentari del bestiame in dotazione delle aziende medesime.

I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal Ministero della agricoltura e delle foreste agli enti di sviluppo, alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non intervengano gli enti di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo, che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso, il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi ».

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

« *Art. 18-bis.* — Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicoltori delle acque interne che, per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiano subito danni ai natanti, alle reti, ad altri beni strumentali ed agli impianti, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento del danno sofferto e, in ogni caso, non superiori a lire 100.000 per i pescatori ed a lire 1.000.000 per i piscicoltori.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Ministero della agricoltura e delle foreste ».

All'articolo 20, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Tutte le provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, con le integrazioni di cui al presente decreto, si applicano:

a) per la sistemazione ai fini della coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, per la

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, di canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte;

d) per la dissalazione delle zone sommerse dalle acque salse;

e) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

f) per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per la ricostituzione dei capitali di conduzione;

g) per tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.

Le provvidenze anzidette si applicano alle entità ed aziende danneggiate nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, salvo quanto riguarda la materia fiscale.

Le stesse provvidenze si applicano anche per il ripristino degli impianti di piscicoltura nelle acque interne nonchè per gli impianti di allevamento avicolo e di allevamento di animali da pelliccia »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'alluvione abbia depositato materiale sterile su terreni coltivati di notevole estensione per i quali sia necessario provvedere alla rimozione, ovvero abbia causato erosioni di rilevante entità, nonchè distruzione o danneggiamento di strade di servizio dei patrimoni agricoli, forestali e pastorali e si renda indispensabile il loro ripristino, e qualora ciò comporti l'impiego di complesse attrezzature, o non sia agevole l'iniziativa di singoli proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere, a suo totale carico, i relativi interventi che rientrano ad ogni effetto tra quelli contemplati dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739 ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

« *Art. 20-bis.* — Le norme di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano, a domanda, anche a tutte le aziende agricole che abbiano perduto, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, la metà del prodotto ordinario, anche se non incluse nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze. Indipendentemente dalla applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1967, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario ».

All'articolo 21, primo comma, dopo le parole: « perdite di bestiame » sono aggiunte le altre: « di qualsiasi specie, »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« L'agevolazione di cui trattasi è cumulabile con la sovvenzione di cui all'articolo 15 del presente decreto, per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione ».

All'articolo 22, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltrechè per gli scopi di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti, ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione, nonchè per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni.

I titolari di aziende agricole che abbiano in corso mutui di credito agrario di miglioramento per esecuzione di opere o acquisto di bestiame e di macchine agricole, qualora le opere di miglioramento effettuate o in corso di effettuazione siano state distrutte o gravemente danneggiate, o il bestiame sia andato perduto, ovvero le scorte e le macchine siano state distrutte o gravemente danneggiate, possono ottenere un nuovo mutuo per la durata non superiore ad anni 10 per l'importo necessario all'estinzione dei mutui in essere e per il ripristino delle opere ed il riacquisto delle scorte, delle macchine, del bestiame perduto.

Alla rata di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente, lo Stato concorre con contributo in modo che la rata annuale comprensiva di interessi e di ammortamento non superi il 3 per cento.

I prestiti di cui al precedente ed al presente articolo, da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 »;

l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'Ispettorato pro-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi lire 30 milioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai prestiti di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

« *Art. 22-bis.* — Agli assegnatari di terreni della "Cassa per la formazione della proprietà contadina", per i quali gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è data facoltà di omettere il pagamento delle rate di ammortamento del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di una annualità dei mutui in essere ».

All'articolo 23, che sostituisce l'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, al primo comma, le parole: « tre rate » sono sostituite dalle altre: « sei rate ».

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

« *Art. 23-bis.* — Nel territorio dell'Isola della Donzella (Comune di Porto Tolle) lo sgravio dei contributi previsto dal precedente articolo, a modifica dell'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è concesso per dodici rate consecutive ».

All'articolo 25, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 106,3 miliardi così ripartita: »;

la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) per le spese occorrenti per le iniziative zootecniche previste dall'articolo 18 lire 5 miliardi

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di cui 2,5 miliardi nell'esercizio 1966 e 2,5 nell'esercizio 1967 »;

dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente lettera *l*):

« *l*) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18-*bis* lire 1 miliardo ».

Al titolo che precede l'articolo 27 sono aggiunte le parole: « e studi professionali ».

All'articolo 27, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dello spettacolo colpite dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire 500.000 e per ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati.

Per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per oggetto la prestazione di servizi pubblici, nelle quali gli strumenti di lavoro appartengono ai singoli, il contributo è commisurato ad un massimo di 500.000 lire per ogni socio che abbia avuto gli strumenti o l'ambiente di lavoro distrutto o danneggiato »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Identica provvidenza è disposta a favore degli esercenti un'attività professionale ed artistica, che abbiano subito danni nei beni necessari all'esercizio professionale. In questo caso la domanda di cui al comma precedente deve essere vistata dai locali Consigli degli ordini professionali o, in mancanza, dal Sindaco del Comune »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse sommini-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

strati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 50.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Gli ordini di accreditamento emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati anche per il rimborso delle somme eventualmente anticipate per consentire alle Prefetture la corresponsione del contributo ».

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 27-bis.* — Ai lavoratori a domicilio di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264, che, in seguito agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiano avuto danneggiate in tutto o in parte le attrezzature proprie, è corrisposto un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a lire 500.000.

La domanda deve essere vistata dal locale Ufficio provinciale del lavoro o dal Sindaco del Comune di residenza ».

All'articolo 28, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È istituito presso l'« Istituto centrale per il credito a medio termine » (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1952, n. 949, e successive modificazioni, nonché per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914. La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale.

La garanzia suddetta si esplica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni, e fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita, quando essa superi tale importo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle società cooperative, qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse ».

All'articolo 31, secondo comma, le parole: « imprese sinistrate » sono sostituite dalle altre: « imprese danneggiate ».

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« I finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali danneggiate previsti dal presente decreto, possono essere concessi anche per la formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione, nonché per l'acquisto di immobili già esistenti e il loro adattamento ad uso industriale ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« Per le imprese danneggiate di cui all'articolo 28 del presente decreto, i finanziamenti a favore delle imprese commerciali previsti dalla legge 16 settembre 1960, numero 1016, possono essere concessi oltre che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto dei locali da adibirsi ad esercizi commerciali, nonché alla ricostituzione delle scorte.

I finanziamenti a favore delle imprese commerciali danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi fino all'ammontare di lire 100 milioni, con facoltà di deroga da parte del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale e per l'intero importo della spesa ritenuta ammissibile ».

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« Gli Istituti e le aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere alle imprese alberghiere, turistiche e dello spettacolo danneggiate, mutui per il riattamento degli impianti e per la ricostituzione degli arredamenti, con tutti i benefici previsti dal presente decreto ».

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

« Limitatamente ai finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate, la garanzia di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si applica fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito dimostrino di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« Il Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1967 e dell'importo di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1968 ».

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

All'articolo 41 è aggiunto il seguente comma:

« I finanziamenti a favore delle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi anche per le spese necessarie per la ricostruzione delle scorte ».

Dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

« *Art. 41-bis.* — I finanziamenti a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, alberghiere, turistiche e dello spettacolo danneggiate, ammesse ai benefici del presente decreto, possono avere durata fino a 10 anni, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'attività degli istituti e aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto alle imprese artigiane, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, nonché alle imprese artigiane costituite in forma di cooperativa, per gli scopi indicati nell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono raggiungere il doppio del limite di importo fissato dagli articoli 5 e 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ».

L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passività derivanti da mutui in essere con scadenza nel 1966 e nel 1967, sempre che risulti che tali mutui sono stati contratti per finalità aziendali ».

Dopo l'articolo 43 sono aggiunti i seguenti articoli:

« *Art. 43-bis.* — Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di 1^a categoria sono autorizzati ad operare, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che li disciplinano, con il Mediocredito centrale per la concessione di finanziamenti, con i

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

benefici del presente decreto, a favore di privati danneggiati, per il riacquisto di masserizie perdute o danneggiate e per il ripristino di studi professionali distrutti o danneggiati, ivi comprese le opere murarie.

Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, fisserà i limiti massimi dei finanziamenti predetti per ciascuna categoria ».

« Art. 43-ter. — Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel pagamento degli interessi, quale è previsto nel presente decreto, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attività ed a partire dal momento di cessazione di tale attività ».

All'articolo 44, secondo comma, le parole: « dell'articolo 27, » sono sostituite dalle altre: « degli articoli 27 e 34, ».

L'articolo 45 è soppresso.

All'articolo 46, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La quota di lire 4 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potrà essere utilizzata anche per i finanziamenti destinati al potenziamento e sviluppo industriale nelle province di Trento e Bolzano, limitatamente alle imprese danneggiate ».

L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende alberghiere, industriali, commerciali, artigiane e dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono prorogati al 31 dicembre 1968 ».

Dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 47-bis. — I provvedimenti e i benefici di cui agli articoli da 27 a 46 del presente decreto sono applicabili alle società cooperative e loro consorzi ».

« Art. 47-ter. — L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di autorizzare la sospensione della riscossio-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ne, fino al 30 giugno 1967, del canone e del sovracanone dovuti dalle rivendite dei generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1. La sospensione è disposta a richiesta dei rivenditori danneggiati ed il recupero dei canoni e sovracanoni sospesi sarà effettuato entro il 31 dicembre 1967.

I gestori di rivendite di generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, possono altresì chiedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al 31 dicembre 1967, il trasferimento dei rispettivi esercizi nell'ambito della stessa provincia. L'autorizzazione relativa è subordinata all'esistenza delle condizioni prescritte per l'istituzione di una nuova rivendita nel punto designato ».

L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere a spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del recupero e del ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, nonché degli archivi privati di notevole interesse storico danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.

Per l'esecuzione dei lavori in economia relativi al ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti ».

All'articolo 52, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle Province ed ai Comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concesso, per il sesto bimestre 1966 e per l'anno 1967, un contributo dello Stato a compensazione delle minori entrate tributarie riscuotibili mediante ruolo, nonché delle minori entrate derivanti

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1965, aumentato dell'incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo ».

All'articolo 53, il capoverso del n. 1) è sostituito dal seguente:

« I Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza la osservanza delle norme di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche »;

Al n. 3), il primo e il secondo capoverso sono sostituiti dai seguenti:

« I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche a competenza mista, sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori, da eseguirsi con le somme stanziare dal presente decreto e con quelle disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, limitatamente ai territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge, sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dall'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ove richiesto, le relative aperture di credito sono disposte indipendentemente dall'approvazione del progetto »;

Al n. 4), il capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soppintendente bibliografico di Bologna e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 »;

il n. 5) è sostituito dal seguente:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 17, e 26 gennaio 1963, n. 47, lire 1.000 milioni; ».

All'articolo 54, tra le parole: « Firenze » e « Siena » è inserita la parola: « Pisa, ».

L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, commi terzo e quarto, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, numero 38, in tutti i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concessa la sospensione della riscossione delle rate di dicembre 1966 e di febbraio 1967 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per l'invalidità

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e la vecchiaia e per l'ENAOLI dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56, l'importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con le rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi ».

All'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI, limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966 ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967 »;

dopo il secondo sono aggiunti i seguenti commi:

« Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali, che formano oggetto di esonero, ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, colpiti dalla catastrofe del Vajont, ai quali, ai sensi della legge 31 marzo 1964, n. 357, è stato concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, nei modi e nei limiti dei provvedimenti di esonero adottati ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

« L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di novanta giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del Sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 58, primo comma, le parole: « 30 giugno 1967 » sono sostituite dalle altre: « 31 dicembre 1967 ».

All'articolo 60, primo comma, le parole: « un assegno di lire 1.000 » sono sostituite dalle altre: « un assegno di lire 1.100 ».

All'articolo 62, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per le province nelle quali sono compresi i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli organi incaricati della esecuzione dei programmi nelle singole province, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici ».

Al titolo che precede l'articolo 64 sono aggiunte le parole: « , della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato ».

All'articolo 64, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« In relazione agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spe-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sa di lire 6.480 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 1.840 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967, per: »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) manutenzione, riparazione e gestione degli automotomezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e di bonifica dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1; noleggio di mezzi speciali ».

Dopo l'articolo 64 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 64-bis. — È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed al riattamento di caserme della Guardia di finanza danneggiate, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonché alla riparazione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili, in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso ».

« Art. 64-ter. — È autorizzata la spesa di lire 60 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed al riattamento di alloggi del Corpo forestale dello Stato danneggiati, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonché alla riparazione degli automezzi in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso ».

All'articolo 65, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Per provvedere ai lavori occorrenti per il ripristino degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 e all'acquisto e alla riparazione di mobili, attrezzature, casermaggio e macchinario danneggiati dai suddetti eventi è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni da iscriversi nel-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1966, con la seguente ripartizione: ».

All'articolo 67, le parole: « dei Tribunali » sono sostituite dalle altre: « degli Uffici giudiziari ».

All'articolo 68, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi autorizzata con l'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonchè per indennizzi ».

All'articolo 69, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza di lire 2 miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le aziende municipalizzate, per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 agli impianti ed al materiale mobile e di esercizio ».

All'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere al ripristino e alla riparazione,

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

anche con eventuali modifiche, degli immobili e degli impianti postali, telegrafici e radioelettrici, dei materiali, del mobilio e degli automezzi danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, nonché alle spese da sostenere in dipendenza di detti eventi per ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per ricostituzione delle scorte di materie, di materiali e dei mezzi di esercizio ».

All'articolo 71, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, per la concessione di contributi ai pescatori, soci di cooperative ed autonomi, che abbiano subito danni ai natanti, alle reti, impianti ed altre attrezzature da pesca a bordo e a terra, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 72, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento sarà utilizzato per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, con i quali il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, stipulerà apposite convenzioni soggette al trattamento tributario previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli istituti destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione di mutui per finanziare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed impianti, di reti ed attrezzature a bordo e a terra, distrutti, danneggiati o perduti ».

L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 10 milioni e di lire 40

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967, per provvedere alle spese relative all'uso e alla vigilanza del demanio marittimo in relazione alle eccezionali esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 76, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Per il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e degli arredamenti e per la ricostituzione degli allestimenti scenici, perduti o danneggiati per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono autorizzati i seguenti contributi straordinari: ».

All'articolo 77, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale maternità e infanzia, agli Istituti zooprofilattici contributi per la riparazione dei danni subiti dagli edifici e dalle attrezzature per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, fino a un ammontare complessivo non superiore a lire 2.200.000.000 »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni e nell'articolo 285 del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario ».

All'articolo 78, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi della afta epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffuse degli animali è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Per la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono interventi corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Per la concessione di contributi ai Comuni per il ripristino e per operazioni straordinarie di disinfezione dei pubblici mattatoi e di altre opere igieniche di interesse veterinario, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

La concessione e la liquidazione di contributi, limitatamente a quelli previsti dal precedente comma, sono effettuate contestualmente, previo accertamento dei danni o valutazione della spesa da parte del veterinario provinciale.

I pagamenti delle spese dei contributi previsti dal presente articolo possono essere disposti anche dai veterinari provinciali sulle aperture di credito effettuate in loro favore dal Ministero della sanità.

Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio sia pericoloso per la diffusione delle malattie infettive degli animali, per gli acquisti di materiale profilattico occorrente per gli interventi previsti dal presente articolo, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 10 milioni ».

All'articolo 79, il primo comma è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministero della sanità può autorizzare i ti-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tolari di officine farmaceutiche a fare eseguire presso officine di terzi la produzione di specialità medicinali e prodotti similari regolarmente registrati, ove non siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subiti dagli edifici e dagli impianti in occasione degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 ».

All'articolo 80, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« È istituita, limitatamente al periodo d'imposta 1967 e, per i soggetti tassabili in base a bilancio, all'esercizio sociale che si chiude nel 1967, una addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi: »;

il n. 2) è sostituito dal seguente:

« 2) imposte, sovrimposte, addizionali, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte; imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, limitatamente alla quota del tributo dovuto per l'anno 1967. Sono escluse dall'addizionale le sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta di patente; »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo e dall'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, sono destinati a sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 e sono riservati esclusivamente all'Erario dello Stato ».

Gli articoli 81 e 82 sono soppressi.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'articolo 84, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli spettacoli misti di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati dei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata ».

L'articolo 88 è soppresso.

Art. 2.

Le provvidenze previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, con le modificazioni di cui al precedente articolo 1, si applicano anche nei territori della regione Trentino-Alto Adige colpiti dall'alluvione dell'agosto 1966.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE
E
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

18 NOVEMBRE 1966, N. 976, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 292 DEL 19 NOVEMBRE 1966, EDIZIONE STRAORDINARIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la sanità e per il turismo e lo spettacolo;

DECRETA:

OPERE PUBBLICHE ED ABITATI

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 147.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere in conseguenza delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966:

- a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere *b, c, d, e, f, g, h*, della legge 9 aprile 1955, n. 279;
- b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati e di scuole statali di ogni ordine e grado;
- c) al ripristino delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, finanziate a totale carico dello Stato o con il concorso od il contributo dello Stato, in corso di esecuzione al momento delle alluvioni e limitatamente alla parte dei lavori già eseguita;

d) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

OPERE PUBBLICHE ED ABITATI

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate, frane e smottamenti verificatisi nell'autunno 1966:

a) alle esigenze indicate nell'articolo 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 9 aprile 1955, n. 279;

b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonché di scuole statali di ogni ordine e grado;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

d) al ripristino, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi di cui sopra e limitatamente alla parte di lavori già eseguita;

e) al ripristino delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati. Le opere di ripristino possono essere realizzate anche apportando miglioramenti alla preesistente situazione, purché ciò sia ritenuto tecnicamente necessario ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ai fini della difesa del suolo;

f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Sono comprese tra le opere indicate nel precedente comma anche le strade non statali ancora non classificate.

La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10 miliardi, di lire 80.870 milioni e di lire 56.130 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

Art. 2

Per provvedere ai lavori previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000, per l'anno finanziario 1966.

Art. 3

È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato in Firenze.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di milioni 1.000 e 1.500 rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 4

È autorizzata la spesa di lire 18.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere al ripristino delle strutture ed attrezzature dei porti classificati e dei porti ed approdi di IV classe ricadenti nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime, all'esecuzione degli occorrenti lavori di escavazione straordinaria dei bacini portuali e al ripristino delle opere a difesa marittima degli abitati distrutti o danneggiati.

Detta somma sarà stanziata in ragione di lire 10.500 milioni e lire 8.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lettera si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

g) al ripristino, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le Lagune venete;

h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di costruzione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, senza la necessità del parere di organi consultivi ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179. Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914.

Identico.

La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10 miliardi, di lire 81.870 milioni e di lire 56.130 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

Art. 2

Identico.

Art. 3

Identico.

Art. 4

È autorizzata la spesa di lire 17.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, a totale carico dello Stato, nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli Uffici del genio civile per le opere marittime:

a) al ripristino, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

b) al ripristino, con gli indispensabili miglioramenti tecnici, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo;

d) alle opere di difesa dal mare dell'Isola di S. Erasmo nel territorio del Comune di Venezia.

Detta somma sarà stanziata in ragione di lire 9.500 milioni e di lire 8.000 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1967 e 1968.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5

È autorizzata la spesa di lire 23.000.000.000 per i lavori di ripristino definitivo delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, di risanamento, di difesa e le eventuali indennità di espropriazione.

La somma indicata nel precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade, in ragione di lire 4.340 milioni, di lire 12.000 milioni e di lire 6.660 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968.

Art. 6

Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, per i lavori previsti dall'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, secondo comma, 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare o da trasferire. Nella nuova sede degli abitati da trasferire il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione oltre che delle opere indicate nella legge citata, anche dell'acquedotto, della fognatura, delle chiese, succursali ed assimilate e relative case canoniche, dello impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero.

Il piano regolatore degli abitati stessi è approvato dal Provveditore regionale alle opere pubbliche in deroga alle norme della legge anzidetta.

Art. 7

I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi nelle misure previste dall'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279. Essi non possono superare, nel complesso, la somma di lire 5.000.000 per ogni proprietario.

I limiti indicati nel precedente comma non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5

Identico.

Art. 6

Salvo che non sia diversamente disposto negli articoli seguenti, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 1, ove, per ragioni tecniche, ne sia riconosciuta la necessità, può aver luogo in altra sede nell'ambito delle zone colpite. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 5, 10 e 11 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

Identico.

Identico.

Art. 7

I contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi nelle seguenti misure, calcolate sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

- a) 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di 3 vani e accessori;
- b) 80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di 4 o 5 vani e accessori;
- c) 70 per cento negli altri casi.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5.000.000 per ciascuna unità immobiliare e la somma di lire 7.000.000 per ciascun proprietario.

I limiti indicati nei precedenti commi non si applicano per la riparazione e ricostruzione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Per i fabbricati di proprietà delle cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5.000.000 per ogni unità immobiliare.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 8

Le domande per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo, corredate dal computo metrico-estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo, ai competenti Uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data del presente decreto.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta — e previo accertamento da parte dell'Ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile — anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi lire 2.500.000, ed al 60 per cento quando l'importo stesso sia inferiore a tale somma.

Art. 9

Per la riparazione e la ricostruzione delle reti interne di acquedotti e delle fognature si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, senza le limitazioni previste dallo stesso articolo.

Art. 10

Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 2 provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed il Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Gli Uffici indicati nel precedente comma possono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delegare l'esecuzione dei lavori agli Enti interessati, sempre che questi posseggano un'adeguata attrezzatura tecnica; in tal caso essi esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

Gli anzidetti Uffici sono, altresì, autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dello articolo 1 siano progettate ed eseguite da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità.

In ciascun progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma pari al cinque per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato.

Art. 11

Possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste dal presente decreto anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima dell'esecuzione dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8

Identico.

Art. 9

Soppresso.

Art. 10

Ai lavori da effettuarsi ai sensi degli articoli 1 e 3, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

I lavori di cui al precedente comma sono di norma eseguiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, dagli Enti interessati, sempreché questi ne facciano richiesta e forniscano garanzie di provvedere con un'adeguata attrezzatura tecnica.

Gli Uffici di cui al primo comma esercitano, per mezzo degli Uffici del genio civile, la vigilanza sull'esecuzione delle opere e provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo e alla liquidazione dei lavori.

Gli anzidetti Uffici sono, altresì, autorizzati a disporre che le case da costruirsi ai sensi dello articolo 1 siano progettate ed eseguite dagli Istituti autonomi per le case popolari e da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire per la ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità.

Identico.

Art. 11

Identico.

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente Ufficio del genio civile accerti l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

Nel provvedimento con cui l'esecuzione delle opere è affidata agli Enti di cui al secondo comma del precedente articolo 10, l'Ufficio competente ai sensi del primo comma dello stesso articolo può dare atto ed approvare in via di sanatoria i lavori già iniziati e le opere già eseguite d'iniziativa degli Enti fino alla data del provvedimento.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 12

Le disposizioni degli articoli 1 e seguenti sono estese ai lavori che debbono essere eseguiti nelle Regioni a statuto speciale.

Art. 13

È autorizzata l'assunzione di ingegneri nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami banditi dal Ministro per i lavori pubblici entro il limite del 50 per cento dei posti di organico disponibili.

Nei progetti di opere di conto dello Stato redatti dagli Uffici del genio civile per i lavori di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, deve essere prevista una somma pari ad un quarto degli onorari stabiliti dalle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti per opere eseguite per conto e nell'interesse dello Stato, da ripartire tra il personale tecnico che abbia concorso alla progettazione ed alla direzione dei lavori, secondo i criteri e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

AZIENDE AGRICOLE

Art. 14

A favore dei conduttori di aziende agricole i cui terreni, per effetto degli eventi calamitosi dello autunno 1966, siano stati in tutto od in parte sommersi dalle acque, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro, a parziale reintegrazione delle anticipazioni colturali, quali lavorazioni di terreni, concimazioni, semine ed altro.

La sovvenzione sarà determinata dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura con riferimento alla valutazione delle anticipazioni colturali perdute.

La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I Comuni che posseggano una adeguata attrezzatura tecnica possono essere delegati ad effettuare l'accertamento di cui al secondo comma del presente articolo, nonché quello previsto dal secondo comma del precedente articolo 8.

Art. 12

Identico.

Art. 13

Identico.

Soppresso.

Art. 13-bis

Le famiglie che siano prive di alloggio in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 hanno titolo di preferenza nell'assegnazione degli alloggi costruiti, con o senza contributo dello Stato, da istituti od enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Art. 13-ter

Le disposizioni contenute nel Capo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1967, ad eccezione di quelle del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124.

AZIENDE AGRICOLE

Art. 14

A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata i cui terreni, per essere stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o per aver subito frane o smottamenti, abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali, quali lavorazioni, concimazioni, semine ed altro, possono concedersi sovvenzioni fino alla misura massima di 60.000 lire per ettaro.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 15

A favore dei conduttori di aziende agricole le cui scorte siano state distrutte in misura superiore al 40 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito, per le scorte vive, e sino al 20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti.

La sovvenzione sarà determinata sulla base della valutazione della perdita effettuata dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

La concessione e la liquidazione della sovvenzione sono effettuate contestualmente.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera *c*), della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

Art. 16

Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti.

Alla concessione e liquidazione della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, provvede lo Ispettore provinciale dell'agricoltura, in base alla valutazione dei danni.

La sovvenzione può essere concessa anche per le case di proprietà di coltivatori diretti nei centri abitati, purché la famiglia del coltivatore vi risieda stabilmente e non abbia altri alloggi nel fondo.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera *b*), della legge 21 luglio 1960, n. 739, l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

Art. 17

I pagamenti delle sovvenzioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto sono disposti dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sulle aperture di credito disposte in loro favore dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 18

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole che hanno subito gravi danni dalle alluvioni. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e comunque non superiore a tre mesi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15

A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata, le cui scorte siano state distrutte in misura superiore al 40 per cento del loro valore, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 30 per cento del danno subito, per le scorte vive, è sino al 20 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 40 ed al 30 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonché per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 16

Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 400.000, elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti, anche se associati in cooperative, e per le cooperative di conduzione agricola.

Qualora i terreni, in tutto o in parte sommersi o comunque alluvionati o che abbiano subito frane o smottamenti, siano condotti in affitto, a colonia, a mezzadria o in base ad altro contratto agrario, se il proprietario non esegue le riparazioni di cui al primo comma nel termine fissato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il conduttore, colono o mezzadro può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del Codice civile. In tal caso la sovvenzione può essere concessa direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda all'esecuzione delle riparazioni.

Identico.

Identico.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'articolo 1, lettera *b*), della legge 21 luglio 1960, n. 739, o dei benefici di cui agli articoli 1 e 7 del presente decreto l'importo della sovvenzione è dedotto dal contributo medesimo.

Art. 17

Identico.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura trasmettono ai Comuni di residenza dei beneficiari l'elenco dei destinatari delle sovvenzioni accordate in base agli articoli 14, 15 e 16 del presente decreto, e i relativi importi, affinché ne sia disposta la pubblicazione nell'albo pretorio.

Art. 18

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame allontanato da aziende agricole che hanno subito gravi danni in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame, sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di sei mesi.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati anche presso le aziende danneggiate appartenenti a coltivatori diretti per le necessità alimentari di capi bovini in dotazione delle aziende medesime per un periodo non superiore a tre mesi.

I compiti di cui al precedente comma possono essere demandati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli enti di sviluppo e ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi.

Sono riconosciute le spese sostenute per lo scopo di cui trattasi nonché per urgenti interventi attuati in difesa del patrimonio zootecnico prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19

Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori attinenti ad opere di bonifica danneggiate, ivi comprese le operazioni di ripresa arginale e di prosciugamento di terreni allagati, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 20 milioni.

Per le eventuali ulteriori necessità attinenti ai lavori iniziati a norma del precedente comma, ed in genere per gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonché dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207, resi necessari in conseguenza di eccezionali calamità naturali, l'istruttoria dei progetti fino all'importo di lire 200 milioni può essere concentrata nell'Ufficio del genio civile e nel Comitato tecnico provinciale per la bonifica.

Nell'ambito degli interventi di cui ai precedenti commi rientra anche l'esecuzione di lavori ed opere diretti a costituire efficienti strutture che per caratteristiche e dislocazioni si differenziano da quelle preesistenti nonché gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione.

Art. 20

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole trovano applicazione le provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, con le integrazioni di cui al presente decreto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati, per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso le aziende danneggiate appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e loro cooperative, per le necessità alimentari del bestiame in dotazione delle aziende medesime.

I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli enti di sviluppo, alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non intervengano gli enti di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo, che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso, il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi.

Identico.

Art. 18-bis

Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicoltori delle acque interne che, per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiano subito danni ai natanti, alle reti, ad altri beni strumentali ed agli impianti, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento del danno sofferto e, in ogni caso, non superiori a lire 100.000 per i pescatori ed a lire 1.000.000 per i piscicoltori.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 19

Identico.

Art. 20

Tutte le provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni, con le integrazioni di cui al presente decreto, si applicano:

- a) per la sistemazione ai fini della coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, per il ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
- b) per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, per la riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, di canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le aliquote di contributo previste dall'articolo 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per le spese relative alla rimozione e trasporto a rifiuto di materiali alluvionali sterili sono aumentate del 10 per cento.

Qualora l'alluvione abbia depositato materiali sterili su terreni coltivati di notevole estensione e la loro rimozione comporti l'impiego di complesse attrezzature, o non sia agevole l'iniziativa di singoli proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere a suo totale carico i relativi interventi, che rientrano, ad ogni effetto, tra quelli contemplati dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 21

A favore dei produttori agricoli che hanno subito perdite di bestiame, e nei limiti delle perdite medesime, sono concedibili i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento.

Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto del bestiame con addebito ai mutuatari del 60 per cento del prezzo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

- c) per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte;
- d) per la dissalazione delle zone sommerse dalle acque salse;
- e) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;
- f) per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per la ricostituzione dei capitali di conduzione;
- g) per tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.

Le provvidenze anzidette si applicano alle entità ed aziende danneggiate nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, salvo quanto riguarda la materia fiscale.

Le stesse provvidenze si applicano anche per il ripristino degli impianti di piscicoltura nelle acque interne nonché per gli impianti di allevamento avicolo e di allevamento di animali da pelliccia.

Identico.

Nel caso che l'alluvione abbia depositato materiale sterile su terreni coltivati di notevole estensione per i quali sia necessario provvedere alla rimozione, ovvero abbia causato erosioni di rilevante entità, nonché distruzione o danneggiamento di strade di servizio dei patrimoni agricoli, forestali e pastorali e si renda indispensabile il loro ripristino, e qualora ciò comporti l'impiego di complesse attrezzature, o non sia agevole l'iniziativa di singoli proprietari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere, a suo totale carico, i relativi interventi che rientrano ad ogni effetto tra quelli contemplati dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 20-bis

Le norme di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano, a domanda, anche a tutte le aziende agricole che abbiano perduto, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, la metà del prodotto ordinario, anche se non incluse nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze. Indipendentemente dalla applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1967, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 21

A favore dei produttori agricoli che hanno subito perdite di bestiame di qualsiasi specie, e nei limiti delle perdite medesime, sono concedibili i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La iniziativa per l'acquisto del bestiame può essere assunta anche dagli enti di sviluppo, dagli enti di colonizzazione e dai consorzi di bonifica che, in tal caso, possono prestare fidejussione a garanzia del credito degli istituti su autorizzazione e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla reintegrazione del fondo, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, per la parte relativa al residuo 40 per cento delle somme date a prestito, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a carico di fondi iscritti in apposito capitolo con riferimento alla competente autorizzazione di spesa.

L'agevolazione di cui trattasi non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 1, lettera c), della legge 21 luglio 1960, n. 739, e con la sovvenzione di cui all'articolo 15 del presente decreto.

Art. 22

I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltreché per gli scopi di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti o di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti e per le necessità di gestione, nonché per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni.

I prestiti di cui al presente articolo, da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

La garanzia del fondo interbancario formerà oggetto di separata gestione alla quale resta vincolato l'apporto finanziario di cui al successivo articolo 25, incrementato dalle disponibilità derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito prevista dal citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Alla concessione ed alla liquidazione del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi lire 30 milioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

L'agevolazione di cui trattasi è cumulabile con la sovvenzione di cui all'articolo 15 del presente decreto, per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione.

Art. 22

I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltreché per gli scopi di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti, ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione, nonché per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dell'1 per cento e per una durata di ammortamento di dieci anni.

I titolari di aziende agricole che abbiano in corso mutui di credito agrario di miglioramento per esecuzione di opere o acquisto di bestiame e di macchine agricole, qualora le opere di miglioramento effettuate o in corso di effettuazione siano state distrutte o gravemente danneggiate, o il bestiame sia andato perduto, ovvero le scorte e le macchine siano state distrutte o gravemente danneggiate, possono ottenere un nuovo mutuo per la durata non superiore ad anni 10 per l'importo necessario all'estinzione dei mutui in essere e per il ripristino delle opere ed il riacquisto delle scorte, delle macchine, del bestiame perduto.

Alla rata di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente, lo Stato concorre con contributo in modo che la rata annuale comprensiva di interessi e di ammortamento non superi il 3 per cento.

I prestiti di cui al precedente ed al presente articolo, da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Identico.

Identico.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi lire 30 milioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai prestiti di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, stipulati successivamente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 23

L'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare i consorzi di bonifica, i consorzi di bonifica montana ed i consorzi di miglioramento fondiario, a concedere lo sgravio dei contributi per non oltre tre rate consecutive a decorrere dalla data del provvedimento di delimitazione.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui nei limiti dell'importo delle rate suddette.

I mutui possono essere contratti anche con istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento e le relative operazioni sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle di credito agrario di miglioramento.

La concessione dei mutui è condizionata ad attestazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della necessità del ricorso al credito ».

Art. 24

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Ispettore agrario compartimentale competente, può disporre, per l'applicazione del presente decreto, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, lettera h), assegnazioni agli enti di sviluppo perché possano ripristinare l'efficienza degli appoderamenti, delle strutture aziendali ed extra aziendali pertinenti agli assegnatari e loro cooperative nei comprensori di riforma fondiaria ed ai profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240.

Art. 25

È autorizzata la spesa di lire 102,8 miliardi così ripartita:

- | | |
|---|--------------------|
| a) per la concessione delle sovvenzioni e dei sussidi di cui agli articoli 14, 15 e 16, nell'esercizio 1966 | lire 20 — miliardi |
| b) per le spese occorrenti per le iniziative zootecniche di cui all'articolo 18, nell'esercizio 1966 | » 2,500 » |

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22-bis

Agli assegnatari di terreni della « Cassa per la formazione della proprietà contadina », per i quali gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è data facoltà di omettere il pagamento delle rate di ammortamento del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di una annualità dei mutui in essere.

Art. 23

Identico:

« Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare i consorzi di bonifica, i consorzi di bonifica montana ed i consorzi di miglioramento fondiario, a concedere lo sgravio dei contributi per non oltre sei rate consecutive a decorrere dalla data del provvedimento di delimitazione.

Identico.

Identico.

Identico ».

Art. 23-bis

Nel territorio dell'Isola della Donzella (Comune di Porto Tolle) lo sgravio dei contributi previsto dal precedente articolo, a modifica dell'articolo 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è concesso per dodici rate consecutive.

Art. 24

Identico.

Art. 25

È autorizzata la spesa di lire 106,3 miliardi così ripartita:

a) *identico*

b) per le spese occorrenti per le iniziative zootecniche previste dall'articolo 18, lire 5 — miliardi di cui 2,5 miliardi nell'esercizio 1966, e 2,5 nell'esercizio 1967

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) per gli interventi di cui all'articolo 20, relativi alla concessione di contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in aumento alle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, nell'esercizio 1967.....	L. 30 —	miliardi
d) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di interesse pubblico, per le spese di studi e progettazione, previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonché per gli acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione, nell'esercizio 1967	» 28 —	»
e) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 20, relativi al ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati, nell'esercizio 1967.....	» 14,800	»
f) per gli interventi di cui all'articolo 21, in aumento delle anticipazioni del fondo di rotazione istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777, nell'esercizio 1967	» 1,500	»
g) apporto al fondo interbancario di garanzia, per le operazioni di cui all'articolo 22, nell'esercizio 1967	» 1 —	»
h) per le assegnazioni agli enti di sviluppo ai fini delle attività di cui all'articolo 24, nell'esercizio 1966	» 4 —	»
i) per gli oneri di carattere generale, nell'esercizio 1967	» 1 —	»

Per gli interventi di cui al 2° comma dell'articolo 22, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni annui, per dieci anni, a decorrere dall'anno finanziario 1966.

È altresì autorizzata la spesa di lire 6 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970 ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della stessa legge 14 febbraio 1964, n. 38, all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969 e all'articolo 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314.

Per l'ammortamento dei mutui di cui agli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'articolo 23 del presente decreto, è autorizzato il limite di impegno di 400 milioni per l'anno finanziario 1966.

L'annualità relativa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dall'anno finanziario 1966 all'anno finanziario 1995.

Art. 26

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è abrogato.

AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE

Art. 27

Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 sarà corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire 500.000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identico*

d) *identico*

e) *identico*

f) *identico*

g) *identico*

h) *identico*

i) *identico*

l) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18-bis » 1 — »

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 26

Identico.

AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE E STUDI PROFESSIONALI

Art. 27

Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dello artigianato e dello spettacolo colpite dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare non superiore a lire 500.000 e per ognuno degli stabilimenti, cantieri, spacci, laboratori, magazzini e depositi distrutti o danneggiati.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'ammontare del contributo è determinato dal Prefetto, il quale provvede su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate, nella quale sarà indicato il presumibile ammontare del danno. La domanda dovrà essere vistata dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo sostituisce quello previsto dall'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, modificato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1966.

Art. 28

È istituito presso l'« Istituto centrale per il credito a medio termine » (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese sinistrate aventi sede nei territori nei quali l'esistenza dei caratteri di pubblica calamità è dichiarata nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per le cooperative di artigiani o lavoratori associati aventi per oggetto la prestazione di servizi pubblici, nelle quali gli strumenti di lavoro appartengono ai singoli, il contributo è commisurato ad un massimo di 500.000 lire per ogni socio che abbia avuto gli strumenti o l'ambiente di lavoro distrutto o danneggiato.

Identico.

Identica provvidenza è disposta a favore degli esercenti un'attività professionale ed artistica, che abbiano subito danni nei beni necessari all'esercizio professionale. In questo caso la domanda di cui al comma precedente deve essere vistata dai locali Consigli degli ordini professionali o, in mancanza, dal Sindaco del Comune.

Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 50.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Gli ordini di accreditamento emessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati anche per il rimborso delle somme eventualmente anticipate per consentire alle Prefetture la corresponsione del contributo.

Identico.

Identico.

Art. 27-bis

Ai lavoratori a domicilio di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264, che, in seguito agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, abbiano avuto danneggiate in tutto o in parte le attrezzature proprie, è corrisposto un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a lire 500.000.

La domanda deve essere vistata dal locale Ufficio provinciale del lavoro o dal Sindaco del Comune di residenza.

Art. 28

È istituito presso l'« Istituto centrale per il credito a medio termine » (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonché per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914. La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La garanzia prevista dal comma precedente si applica alle imprese ammesse ai benefici del « Fondo » in base alle decisioni del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale in conformità delle disposizioni fissate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

Art. 29

Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli Istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli Istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'articolo 28 del presente decreto;

b) da un contributo dello Stato di lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1968.

Art. 30

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo centrale di garanzia, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

Art. 31

È istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali effettuate dagli Istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale medesimo.

Le concessioni dei contributi sul Fondo di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, allo scopo di porre gli istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato medesimo, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese sinistrate di cui all'articolo 28 del presente decreto.

Art. 32

L'importo del Fondo di cui all'articolo precedente di lire 28 miliardi sarà conferito in ragione di lire 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1966 e di lire 24.500.000.000 nell'anno finanziario 1967.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale.

La garanzia suddetta si esplica fino all'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni, e fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita, quando essa superi tale importo.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle società cooperative, qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse.

Art. 29

Identico.

Art. 30

Identico.

Art. 31

Identico.

Le concessioni dei contributi sul Fondo di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, allo scopo di porre gli istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato medesimo, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese danneggiate di cui all'articolo 28 del presente decreto.

Art. 32

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 33

I finanziamenti a favore di medie e piccole imprese industriali sinistrate, previsti dal presente decreto, si estendono alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Art. 34

I finanziamenti a favore delle imprese commerciali previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, possono essere concessi oltre che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto dei locali da adibirsi ad esercizi commerciali nonché alla ricostituzione delle scorte, limitatamente alle imprese sinistrate di cui all'articolo 28 del presente decreto.

Art. 35

Gli Istituti e le aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere alle imprese alberghiere e turistiche sinistrate, mutui per il riattamento degli impianti e per la ricostituzione degli arredamenti, con tutti i benefici previsti dal presente decreto.

Art. 36

La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale ai sensi del presente decreto può estendersi fino a 10 anni.

Art. 37

Il Mediocredito centrale ha facoltà di emettere, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, obbligazioni per la concessione di mutui a medio termine agli istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti.

Le obbligazioni del Mediocredito centrale sono assimilate a quelle degli istituti di credito fondiario; sono ammesse di diritto alle quotazioni ufficiali delle borse valori della Repubblica e sono assoggettate al trattamento tributario applicabile alle obbligazioni emesse dagli istituti di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 38

La copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita quando trattisi di finanziamenti ad imprese sinistrate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33

I finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali danneggiate, previsti dal presente decreto, possono essere concessi anche per la formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione, nonché per l'acquisto di immobili già esistenti e il loro adattamento ad uso industriale.

Art. 34

Per le imprese danneggiate di cui all'articolo 28 del presente decreto, i finanziamenti a favore delle imprese commerciali previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, possono essere concessi oltre che per gli scopi di cui alla predetta legge, anche per l'acquisto dei locali da adibirsi ad esercizi commerciali, nonché alla ricostituzione delle scorte.

I finanziamenti a favore delle imprese commerciali danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi fino all'ammontare di lire 100 milioni, con facoltà di deroga da parte del Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale e per l'intero importo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 35

Gli Istituti e le aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale possono, anche in deroga alle rispettive norme di legge e di statuto, concedere alle imprese alberghiere, turistiche e dello spettacolo danneggiate, mutui per il riattamento degli impianti e per la ricostituzione degli arredamenti, con tutti i benefici previsti dal presente decreto.

Art. 36

Identico.

Art. 37

Identico.

Art. 38

Limitatamente ai finanziamenti ad imprese artigiane danneggiate, la garanzia di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si applica fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 39

Il Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1968.

Art. 40

Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 6.500.000.000 allo scopo di porre gli Istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese di cui all'articolo 38 del presente decreto.

Detto importo sarà erogato in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1966 e di lire 5.500.000.000 nell'anno finanziario 1967.

Art. 41

La durata delle operazioni compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi del presente decreto può estendersi fino a 10 anni.

Art. 42

L'articolo 8 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, non si applica alle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 43

I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passività derivanti da mutui in essere con scadenza nel 1966 e nel 1967.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 39

Il Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato dell'importo di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1967 e dell'importo di lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1968.

Art. 40

Identico.

Art. 41

Identico.

I finanziamenti a favore delle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono essere concessi anche per le spese necessarie per la ricostituzione delle scorte.

Art. 41-bis

I finanziamenti a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, alberghiere, turistiche e dello spettacolo danneggiate, ammesse ai benefici del presente decreto, possono avere durata fino a 10 anni, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'attività degli istituti e aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto alle imprese artigiane, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, nonché alle imprese artigiane costituite in forma di cooperativa, per gli scopi indicati nell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono raggiungere il doppio del limite di importo fissato dagli articoli 5 e 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

Art. 42

Identico.

Art. 43

I mutui concessi ai sensi del presente decreto possono essere impiegati in tutto o in parte per la estinzione di passività derivanti da mutui in essere con scadenza nel 1966 e nel 1967, sempre che risulti che tali mutui sono stati contratti per finalità aziendali.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 44

Le provvidenze previste dagli articoli 27 e seguenti per le imprese industriali, commerciali ed artigiane sostituiscono quelle di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Per le case di cura private e per le farmacie, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, l'esistenza e l'entità dei danni relativi alle attrezzature ed ai materiali sanitari sono attestate con dichiarazione del medico provinciale.

Art. 45

È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da erogare in sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore delle imprese artigiane sinistrate.

I sussidi e premi previsti nel comma precedente possono essere erogati anche ad imprese con sede nei territori delle Regioni a statuto speciale.

Art. 46

La quota di 4 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potrà essere utilizzata anche per i finanziamenti destinati al potenziamento e sviluppo industriale nelle province di Trento e Bolzano, limitatamente alle imprese sinistrate.

Alle operazioni di finanziamento di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge 27 ottobre 1950, n. 910.

Art. 47

I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende industriali, commerciali e artigiane, danneggiate dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono prorogati al 31 dicembre 1968.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 43-bis

Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di 1^a categoria sono autorizzati ad operare, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che li disciplinano, con il Mediocredito centrale per la concessione di finanziamenti, con i benefici del presente decreto, a favore di privati danneggiati, per il riacquisto di masserizie perdute o danneggiate e per il ripristino di studi professionali distrutti o danneggiati, ivi comprese le opere murarie.

Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, fisserà i limiti massimi dei finanziamenti predetti per ciascuna categoria.

Art. 43-ter

Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel pagamento degli interessi, quale è previsto nel presente decreto, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro attività ed a partire dal momento di cessazione di tale attività.

Art. 44

Identico.

Per le case di cura private e per le farmacie, ai fini dell'applicazione degli articoli 27 e 34, l'esistenza e l'entità dei danni relativi alle attrezzature ed ai materiali sanitari sono attestate con dichiarazione del medico provinciale.

Art. 45

Soppresso.

Art. 46

La quota di lire 4 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, potrà essere utilizzata anche per i finanziamenti destinati al potenziamento e sviluppo industriale nelle province di Trento e Bolzano, limitatamente alle imprese danneggiate.

Identico.

Art. 47

I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti alle attività delle aziende alberghiere, industriali, commerciali, artigiane e dello spettacolo, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono prorogati al 31 dicembre 1968.

(Segue: Testo del decreto-legge)

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI E PER I SERVIZI DELLA ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE

Art. 48

È autorizzata la spesa di lire cinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, anche ai fini della concessione di sovvenzioni a favore di nuclei familiari bisognosi che hanno subito perdite di vestiario, mobilio, biancheria, nonché per sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza.

Art. 49

È autorizzata la spesa di lire sei miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi:

- | | |
|--|--------------------|
| a) contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali | lire 4.000.000.000 |
| b) contributi per il ripristino di beni, impianti e attrezzature di aziende municipalizzate, distrutti o danneggiati | » 2.000.000.000 |

Art. 50

È autorizzata la spesa di lire quattro miliardi e trecentocinquanta milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi ai fini dei servizi della protezione civile:

- | | |
|---|------------------|
| a) indennità ed altre competenze dovute al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altri Corpi armati impegnati in servizio collettivo di ordine pubblico per esigenze della protezione civile | lire 500.000.000 |
|---|------------------|

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 47-bis

I provvedimenti e i benefici di cui agli articoli da 27 a 46 del presente decreto sono applicabili alle società cooperative e loro consorzi.

Art. 47-ter

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di autorizzare la sospensione della riscossione, fino al 30 giugno 1967, del canone e del sovracanone dovuti dalle rivendite dei generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1. La sospensione è disposta a richiesta dei rivenditori danneggiati ed il recupero dei canoni e sovracanoni sospesi sarà effettuato entro il 31 dicembre 1967.

I gestori di rivendite di generi di monopolio danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, possono altresì chiedere all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fino al 31 dicembre 1967, il trasferimento dei rispettivi esercizi nell'ambito della stessa provincia. L'autorizzazione relativa è subordinata all'esistenza delle condizioni prescritte per l'istituzione di una nuova rivendita nel punto designato.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI E PER I SERVIZI DELLA
ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE

Art. 48

Identico.

Art. 49

Identico.

Art. 50

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) riparazione e adattamento di caserme e locali dell'Arma dei carabinieri e della pubblica sicurezza danneggiati dagli eventi eccezionali	lire	550.000.000
c) acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli automezzi, dei natanti, ecc., destinati ai servizi di polizia in relazione alle esigenze dei servizi di soccorso e di protezione civile	»	500.000.000
d) acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e gestione degli automezzi ordinari e di soccorso, dei natanti e degli aeromobili destinati ai servizi antincendi	»	1.500.000.000
e) spese per i servizi della protezione civile. Spese per i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione civile. Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione di automezzi, aeromobili e natanti per i servizi stessi	»	1.300.000.000

Art. 51

È autorizzata la spesa di lire trecento milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere a spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del recupero e del ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, nonché degli archivi privati di notevole interesse storico danneggiati dalle alluvioni o mareggiate.

Art. 52

Alle province ed ai comuni compresi nelle località colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, è concesso, per il sesto bimestre 1966 e per l'anno 1967, un contributo dello Stato a compensazione delle minori entrate tributarie riscuotibili mediante ruolo.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione. La misura del contributo è determinata in base alle entrate tributarie accertate nel 1966.

Per gli effetti di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1967.

SETTORI UNIVERSITARIO E SCOLASTICO, MONUMENTI, GALLERIE E BIBLIOTECHE

Art. 53

Sono autorizzate le seguenti spese da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 per provvedere ai seguenti interventi:

1) assegnazione alle Università ed agli Istituti universitari per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico lire 400 milioni; per lavori edilizi di riattamento lire 500 milioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 51

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1966, per provvedere a spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del recupero e del ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, nonché degli archivi privati di notevole interesse storico danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.

Per l'esecuzione dei lavori in economia relativi al ripristino del patrimonio archivistico dello Stato, danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti.

Art. 52

Alle Province ed ai Comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concesso, per il sesto bimestre 1966 e per l'anno 1967, un contributo dello Stato a compensazione delle minori entrate tributarie riscuotibili mediante ruolo, nonché delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

Identico.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1965, aumentato dell'incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

Identico.

SETTORI UNIVERSITARIO E SCOLASTICO, MONUMENTI,
GALLERIE E BIBLIOTECHE

Art. 53

Identico:

1) *identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza l'osservanza delle norme di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche;

2) assegnazione agli Istituti di istruzione artistica per lavori di riattamento dei locali, per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico ed artistico lire 100 milioni;

3) spese e contributi per il ripristino del patrimonio archeologico, storico ed artistico lire 1.700 milioni.

I Soprintendenti ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche se a competenza mista, sono autorizzati per la esecuzione di lavori di restauro, in economia ed a trattativa privata, di cui all'articolo 1 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ad osservare la procedura di urgenza, prevista dall'articolo 6 del medesimo regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Per la esecuzione dei lavori in economia non è richiesto il parere del Consiglio di Stato, previsto dalle norme vigenti.

A favore dei funzionari titolari delle sopraindicate Soprintendenze possono essere emessi, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento nel limite massimo di lire 200 milioni per ciascun ordine per la esecuzione dei pagamenti afferenti a spese contemplate dal presente decreto;

4) spese e contributi per il ripristino del patrimonio bibliografico, statale e non statale, lire 600 milioni.

In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Bologna e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico, appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana.

Per la esecuzione dei lavori in economia, di cui all'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, può prescindersi dal parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 2 dello stesso regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539;

5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni;

6) spese e contributi per il riattamento e l'adattamento di costruzioni e locali adibiti o da adibire a scuole elementari e medie, indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché per l'arredamento delle scuole medesime lire 500 milioni.

Art. 54

A favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità delle città di Firenze, Siena, Venezia e Padova, nonché a favore della Soprintendenza bibliografica di Bologna e della Direzione della Biblioteca nazionale di Firenze sono istituite, a norma degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, contabilità speciali, limitatamente alla gestione delle offerte di enti pubblici o privati, di cittadini o di organizzazioni, nazionali o stranieri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti universitari sono autorizzati ad adottare deliberazioni, senza l'osservanza delle norme di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, limitatamente alle spese che si rendono necessarie per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e per il ripristino delle attrezzature didattico-scientifiche e bibliografiche;

2) *identico*;

3) *identico*.

I lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità, anche a competenza mista, sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori, da eseguirsi con le somme stanziare dal presente decreto e con quelle disposte con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, limitatamente ai territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi ai sensi dello articolo 1 del predetto decreto-legge, sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dall'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Ove richiesto, le relative aperture di credito sono disposte indipendentemente dall'approvazione del progetto.

Identico;

4) *identico*.

In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Bologna e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Identico;

5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalle leggi 26 gennaio 1962, n. 17, e 26 gennaio 1963, n. 47, lire 1.000 milioni;

6) *identico*.

Art. 54

A favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità delle città di Firenze, Pisa, Siena, Venezia e Padova, nonché a favore della Soprintendenza bibliografica di Bologna e della Direzione della Biblioteca nazionale di Firenze sono istituite, a norma degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, contabilità speciali, limitatamente alla gestione delle offerte di enti pubblici o privati, di cittadini o di organizzazioni, nazionali o stranieri.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE — CANTIERI DI LAVORO

Art. 55

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3° e 4°, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in tutti i Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concessa la sospensione della riscossione della rata di dicembre 1966 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56 l'importo della rata di dicembre 1966 dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con la prima rata successiva riguardante gli stessi contributi.

Art. 56

I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966, ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967.

L'esonero opererà sulle rate esattoriali di dicembre 1966 e successive, fino a concorrenza dello importo indicato nel comma precedente.

Art. 57

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del Sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto delle calamità naturali.

Art. 58

L'importo dei contributi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 56 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 4 miliardi e 500 milioni ed è versato alle Gestioni e Casse mutue interessate, alla scadenza delle rispettive rate, sotto forma di acconti, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 30 giugno 1967.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE — CANTIERI DI LAVORO

Art. 55

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3° e 4°, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in tutti i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è concessa la sospensione della riscossione delle rate di dicembre 1966 e di febbraio 1967 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per l'E.N.A.O.L.I. dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56, l'importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti è riscosso cumulativamente con le rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi.

Art. 56

I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'E.N.A.O.L.I., limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966 ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967.

Identico.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali, che formano oggetto di esonero, ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, colpiti dalla catastrofe del Vajont, ai quali, ai sensi della legge 31 marzo 1964, n. 357, è stato concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, nei modi e nei limiti dei provvedimenti di esonero adottati.

Art. 57

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di novanta giorni dalla data del presente decreto.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del Sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.

Art. 58

L'importo dei contributi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 56 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 4 miliardi e 500 milioni ed è versato alle Gestioni e Casse mutue interessate, alla scadenza delle rispettive rate, sotto forma di acconti, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 dicembre 1967.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La predetta somma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ragione di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967.

Art. 59

Nelle province indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1966, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, possono essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidarsi in gestione alle Amministrazioni comunali e ad altri Enti pubblici.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispone il programma sulla base delle proposte degli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'Ufficio provinciale del genio civile o dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

L'istituzione dei singoli cantieri è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 60

Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.000, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione.

Art. 61

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 59 e 60 è assegnata al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la somma di lire 5 miliardi a carico del bilancio dello Stato, da stanziare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ragione di lire 2 miliardi e lire 3 miliardi rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967.

Art. 62

Per le province in cui sono compresi i Comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le procedure e le modalità più idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli organi incaricati dell'esecuzione dei programmi nelle singole province, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Per le costruzioni da realizzare nelle suddette province su aree non ancora urbanizzate, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere la spesa per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, entro il limite massimo di 10 miliardi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Art. 59

Identico.

Art. 60

Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.100, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Identico.

Art. 61

Identico.

Art. 62

Per le province nelle quali sono compresi i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, le procedure e le modalità più idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 60. Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori, che possono derogare anche alle norme relative agli organi incaricati dell'esecuzione dei programmi nelle singole province, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 63

Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, già prorogate al 30 giugno 1965, al 31 marzo 1966 e al 31 dicembre 1966, rispettivamente dall'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1965, n. 833 e dall'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 310, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1967.

RIPRISTINO IMMOBILI E RICOSTITUZIONE SCORTE DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA DIFESA

Art. 64

È autorizzata la spesa di lire 7 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967, per:

- a) ricostruzione, riparazione e riattamento di caserme, aeroporti, scuole militari, stabilimenti di lavoro, impianti ed altre infrastrutture militari;
- b) ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;
- c) manutenzione, riparazione e gestione degli automotomezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e di bonifica dei territori alluvionati; noleggio di mezzi speciali.

EDIFICI PENITENZIARI E SERVIZI GIUDIZIARI

Art. 65

Per provvedere ai lavori occorrenti per il ripristino degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena danneggiati dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 e all'acquisto e alla riparazione di mobili, attrezzature, casermaggio e macchinario danneggiati dai suddetti eventi è autorizzata la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 63

Identico.

RIPRISTINO IMMOBILI E RICOSTITUZIONE SCORTE DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA DIFESA, DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CORPO
FORESTALE DELLO STATO

Art. 64

In relazione agli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 6.840 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, in ragione di lire 1.840 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1967, per:

- a) *identico*;
- b) *identico*;
- c) manutenzione, riparazione e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso e di bonifica dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1; noleggio di mezzi speciali.

Art. 64-bis

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione al riattamento di caserme della Guardia di finanza danneggiate, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonché alla riparazione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili, in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso.

Art. 64-ter

È autorizzata la spesa di lire 60 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'anno 1966, per provvedere alla riparazione ed al riattamento di alloggi del Corpo forestale dello Stato danneggiati, alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali, nonché alla riparazione degli automezzi in dotazione al Corpo, impiegati nelle operazioni di soccorso.

EDIFICI PENITENZIARI E SERVIZI GIUDIZIARI

Art. 65

Per provvedere ai lavori occorrenti per il ripristino degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, e all'acquisto e alla riparazione di mobili, attrezzature, casermaggio e macchinario danneggiati dai suddetti eventi è autorizzata

(Segue: Testo del decreto-legge)

spesa di lire 2.100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1966, con la seguente ripartizione:

— manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti..	lire	500.000.000
— spese per la provvista, la manutenzione e la riparazione di mobili, arredi ed effetti di casermaggio	»	800.000.000
— spese per il funzionamento dei Centri di rieducazione dei minorenni.....	»	300.000.000
— servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena.....	»	500.000.000

Art. 66

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, per le esigenze straordinarie degli Uffici giudiziari, previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59.

Art. 67

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, per provvedere alla ricostituzione dei registri di stato civile depositati presso gli archivi dei Tribunali, che sono andati distrutti o smarriti.

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE FERROVIE E DEGLI AEROPORTI

Art. 68

In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi autorizzata con l'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonché per indennizzi.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per essere versata all'Amministrazione delle ferrovie in ragione di lire 6.000 milioni e di lire 8.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1967 e 1968.

Art. 69

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza di lire 2 miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le aziende municipalizzate, per la riparazione dei danni arrecati dall'alluvione agli impianti ed al materiale mobile e di esercizio.

I benefici stessi sono estesi alle Gestioni dirette a cura dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la spesa di lire 2.100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, con la seguente ripartizione:

— *identico*

— *identico*

— *identico*

— *identico.*

Art. 66

Identico.

Art. 67

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1966, per provvedere alla ricostituzione dei registri di stato civile depositati presso gli archivi degli Uffici giudiziari, che sono andati distrutti o smarriti.

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE FERROVIE E DEGLI AEROPORTI

Art. 68

In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi autorizzata con l'articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 14.500 milioni, per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura, e alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per la ricostituzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonché per indennizzi.

Identico.

Art. 69

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare contributi finanziari fino alla concorrenza di lire 2 miliardi alle ferro-tramvie in concessione, escluse le aziende municipalizzate, per la riparazione dei danni arrecati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 agli impianti ed al materiale mobile e di esercizio.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I contributi predetti saranno corrisposti nei limiti di spesa e con le modalità e prescrizioni stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è altresì autorizzato a provvedere alle spese di lire 1.540 milioni occorrenti per la rimessa in efficienza degli impianti aeronautici danneggiati e per contributi a società di navigazione aerea che abbiano riportato danni, da stanziarsi in ragione di lire 1.000 milioni e di lire 540 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967.

La somma di cui al primo comma sarà stanziata nell'anno finanziario 1967.

DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 70

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere al ripristino e alla riparazione, anche con eventuali modifiche, degli immobili e degli impianti postali, telegrafici e radioelettrici, dei materiali, del mobilio e degli automezzi danneggiati dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, nonché alle spese da sostenere in dipendenza di detti eventi per ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per ricostituzione delle scorte di materie, di materiali e dei mezzi di esercizio.

Detta somma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA PESCA

Art. 71

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, per la concessione di contributi ai pescatori, soci di cooperative ed autonomi, che abbiano subito danni ai natanti, alle reti, impianti ed altre attrezzature da pesca, in conseguenza delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

L'ammontare dei singoli contributi non potrà in ogni caso superare la somma di lire 500.000.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda alla competente Capitaneria di porto.

Art. 72

Ad incremento del fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 400, 800 e 300 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967, 1968.

Lo stanziamento sarà utilizzato per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, con i quali il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, stipulerà apposite convenzioni soggette al trattamento tributario previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli istituti destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione di mutui per finanziare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed impianti distrutti o danneggiati.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 70

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere al ripristino e alla riparazione, anche con eventuali modifiche, degli immobili e degli impianti postali, telegrafici e radioelettrici, dei materiali, del mobilio e degli automezzi danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, nonché alle spese da sostenere in dipendenza di detti eventi per ricostruzione e riparazione dei fabbricati-alloggi, per ricostituzione delle scorte di materie, di materiali e dei mezzi di esercizio.

Identico.

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA PESCA

Art. 71

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966, per la concessione di contributi ai pescatori, soci di cooperative ed autonomi, che abbiano subito danni ai natanti, alle reti, impianti ed altre attrezzature da pesca a bordo e a terra, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.

Identico.

Identico.

Art. 72

Identico.

Lo stanziamento sarà utilizzato per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, con i quali il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, stipulerà apposite convenzioni soggette al trattamento tributario previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457. Sulla base di tali convenzioni gli istituti destineranno le somme tra loro ripartite alla concessione di mutui per finanziare la ricostruzione e la riparazione di natanti ed impianti, di reti ed attrezzature a bordo e a terra, distrutti, danneggiati o perduti.

(Segue: Testo del decreto-legge)

I finanziamenti verranno concessi con le modalità previste nella legge 27 dicembre 1956, n. 1457, con le seguenti modifiche:

a) in deroga all'articolo 5, i finanziamenti potranno coprire l'intera spesa necessaria per gli scopi previsti;

b) in deroga all'articolo 6, l'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto entro il termine di 8 anni per i mutui di ammontare non superiore a lire 1.000.000 e entro il termine di 10 anni per i mutui superiori a tale limite.

Art. 73

Il termine per il pagamento delle rate scadenti il 31 dicembre 1966 per il rimborso dei mutui concessi ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è prorogato, qualora gli impianti, le opere o le attrezzature previsti dall'articolo 1 della stessa legge siano rimasti danneggiati, alla fine del periodo di ammortamento la cui durata è prolungata di un anno.

Art. 74

È autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 10 milioni e di lire 40 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 per provvedere alle spese relative all'uso e alla vigilanza del demanio marittimo in relazione alle eccezionali esigenze derivanti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

SETTORI DEL TURISMO E DEL TEATRO

Art. 75

Sono autorizzate le seguenti spese:

a) per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, lire 200 milioni;

b) per contributi a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsti dall'articolo 1, lettera c) della legge 4 marzo 1964, n. 114, lire 100 milioni;

c) per contributi a favore degli Enti provinciali per il turismo, previsti dall'articolo 1, lettera a), della legge 4 marzo 1964, n. 114, lire 200 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1966.

Art. 76

Per il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e degli arredamenti e per la ricostituzione degli allestimenti scenici, perduti o danneggiati per effetto dell'alluvione dell'autunno 1966, sono autorizzati i seguenti contributi straordinari:

— all'Ente autonomo del teatro « La Fenice » di Venezia	lire	200.000.000
— all'Ente autonomo del teatro « Comunale » di Firenze	»	500.000.000
— all'Ente teatrale italiano, per il teatro « La Pergola » di Firenze.....	»	300.000.000

Le somme relative ai contributi di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1966.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico:

a) *identico;*

b) *identico.*

Art. 73

Identico.

Art. 74

È autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 10 milioni e di lire 40 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967, per provvedere alle spese relative all'uso e alla vigilanza del demanio marittimo in relazione alle eccezionali esigenze derivanti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.

SETTORI DEL TURISMO E DEL TEATRO

Art. 75

Identico.

Art. 76

Per il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e degli arredamenti e per la ricostituzione degli allestimenti scenici, perduti o danneggiati per effetto degli eventi calamitosi di cui precedente articolo 1, sono autorizzati i seguenti contributi straordinari:

— *identico*

— *identico*

— *identico.*

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 77

Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale maternità e infanzia, agli Istituti zooprofilattici contributi per la riparazione dei danni subiti dagli edifici e dalle attrezzature per effetto delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 fino a un ammontare complessivo non superiore a lire 2.200.000.000.

Il contributo è disposto previo accertamento della entità e della natura dei danni da parte del medico o del veterinario provinciale, secondo la rispettiva competenza.

Ai fini indicati dal primo comma del presente articolo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966 la somma di lire 2.200.000.000.

Art. 78

Per far fronte alle esigenze straordinarie della profilassi contro l'afta epizootica, la brucellosi e la peste suina nelle zone colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, sono autorizzate le seguenti spese:

- per i piani di risanamento lire 100 milioni;
- per le integrazioni per i servizi di profilassi lire 150 milioni;
- per la vigilanza sanitaria sulle carni lire 150 milioni.

Le somme di cui al presente articolo sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966.

Art. 79

In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministero della sanità può autorizzare i titolari di officine farmaceutiche a fare eseguire presso officine di terzi la produzione di specialità medicinali e prodotti similari regolarmente registrati, ove non siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subiti dagli edifici e dagli impianti in occasione delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 77

Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle Amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai Consorzi provinciali antitubercolari, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale maternità e infanzia, agli Istituti zooprofilattici contributi per la riparazione dei danni subiti dagli edifici e dalle attrezzature per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, fino a un ammontare complessivo non superiore a lire 2.200.000.000.

Identico.

Identico.

I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e nell'articolo 285 del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario.

Art. 78

Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi della afta epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffuse degli animali è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Per la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono interventi corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Per la concessione di contributi ai Comuni per il ripristino e per operazioni straordinarie di disinfezione dei pubblici mattatoi e di altre opere igieniche di interesse veterinario, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

La concessione e la liquidazione di contributi, limitatamente a quelli previsti dal precedente comma, sono effettuate contestualmente, previo accertamento dei danni o valutazione della spesa da parte del veterinario provinciale.

I pagamenti delle spese dei contributi previsti dal presente articolo possono essere disposti anche dai veterinari provinciali sulle aperture di credito effettuate in loro favore dal Ministero della sanità.

Nei casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio sia pericoloso per la diffusione delle malattie infettive degli animali, per gli acquisti di materiale profilattico occorrente per gli interventi previsti dal presente articolo, il limite di spesa previsto dal regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 3 febbraio 1952, n. 133, è elevato a lire 10 milioni.

Identico.

Art. 79

In deroga alle disposizioni vigenti, il Ministero della sanità può autorizzare i titolari di officine farmaceutiche a fare eseguire presso officine di terzi la produzione di specialità medicinali e prodotti similari regolarmente registrati, ove non siano in grado di continuarne la produzione a causa di danni subiti dagli edifici e dagli impianti in occasione degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'autorizzazione prevista dal comma precedente cessa di avere validità dal momento in cui le officine autorizzate sono in grado di riprendere la produzione e, in ogni caso, dopo un anno dalla data del presente decreto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 80

È istituita, limitatamente al periodo d'imposta 1967 e, per i soggetti tassabili in base al bilancio, all'esercizio sociale che si chiude nel 1967, una addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi erariali, provinciali e comunali:

1) imposta sul reddito dei fabbricati; imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso; imposta sui redditi di ricchezza mobile, ad eccezione di quella a carico dei prestatori di lavoro subordinato liquidata con l'aliquota del 4 per cento; imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e addizionale all'imposta medesima; imposta sulle società;

2) imposte, sovrimposte, addizionali, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, ad eccezione delle sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale dei terreni;

3) imposta camerale; contributo speciale di cura;

4) imposte sostitutive delle imposte sui redditi di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e dell'imposta di famiglia, dovute sulla indennità mensile spettante ai membri del Parlamento nonché sulle indennità e sugli assegni spettanti ai membri dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali delle altre Regioni a statuto speciale.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo e dall'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, destinati a sopperire agli oneri dipendenti dalle alluvioni o mareggiate dello autunno 1966, sono riservati esclusivamente all'Erario dello Stato.

Art. 81

L'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, della imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

Nei Comuni di cui al precedente comma il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché per l'imposta sul reddito agrario.

La sospensione ai sensi del primo comma è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da presentare ai competenti uffici entro il 31 dicembre 1966 ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 80

È istituita, limitatamente al periodo d'imposta 1967 e, per i soggetti tassabili in base a bilancio, all'esercizio sociale che si chiude nel 1967, una addizionale straordinaria da applicarsi nella misura di centesimi dieci per ogni lira dei seguenti tributi:

1) *identico;*

2) imposte, sovrimposte, addizionali, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte; imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria, anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, limitatamente alla quota del tributo dovuto per l'anno 1967. Sono escluse dall'addizionale le sovrimposte comunali e provinciali sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta di patente;

3) *identico;*

4) *identico.*

I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo e dall'applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, sono destinati a sopperire agli oneri dipendenti degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 e sono riservati esclusivamente all'Erario dello Stato.

Art. 81

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 82

Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, le parole « nei ruoli di seconda serie 1967 » sono sostituite dalle seguenti: « nei ruoli di prima serie del 1967 ».

Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è inserito il seguente:

Art. « 6-bis -- In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 30 giugno 1967, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 4, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1966 e all'intero anno 1967.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'Ente impositore approvata dalla Giunta provinciale amministrativa o dal competente Organo di controllo regionale ».

Art. 83

Salvo le particolari agevolazioni tributarie previste da precedenti articoli gli atti e i contratti relativi all'attuazione del presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

L'importo dei contributi previsti dal presente decreto è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Sulle opere attuate in esecuzione del presente decreto non è dovuta l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dal presente decreto, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, dell'Amministrazione competente.

Art. 84

L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli spettacoli misti di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati delle zone colpite dalle alluvioni, è esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata.

Per gli esercizi che corrispondono detti tributi in base a somma fissa l'esenzione si applica alla quota parte dei diritti erariali e dell'imposta generale sull'entrata relativa alla giornata di spettacolo.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 85

Gli stanziamenti previsti per l'anno 1966 dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619; 1° febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132; 19 settembre 1964, n. 789; 19 settembre 1964, n. 790; 5 novembre 1964, n. 1176, saranno iscritti nell'anno finanziario 1967. Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nello stesso anno finanziario 1967, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di lire 105.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 82

Soppresso.

Art. 83

Identico.

Art. 84

L'introito lordo degli spettacoli cinematografici, compresi gli spettacoli misti di cinematografo e di avanspettacolo, dati nella giornata indetta a favore dei sinistrati dei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, è esente dai diritti erariali e dalla imposta generale sull'entrata.

Identico.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 85

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I mutui che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nell'anno finanziario 1966, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di lire 156.250.000.000 ed alle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso, ai sensi dello articolo 120 della legge 23 aprile 1966, n. 218, sono destinati per lire 51.000.000.000 per gli scopi di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 19 settembre 1964, n. 792, e per il residuo importo di lire 105.250.000.000 a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto.

Art. 86

Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate negli anni in cui sono stanziare possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 87

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con i mezzi indicati all'ultimo comma del precedente articolo 85, con il gettito dell'addizionale istituita con il presente decreto, nonché con il provento di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, negli anni finanziari 1966 e 1967, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88

Ai fini delle delimitazioni territoriali per l'applicazione delle provvidenze previste dal presente decreto nel settore dell'agricoltura e nei settori dell'industria, commercio e artigianato, si osservano rispettivamente le disposizioni dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234.

Art. 89

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Belluno, addì 18 novembre 1966.

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE —
PIERACCINI — PRETI —
COLOMBO — TREMELLONI
— GUI — MANCINI —
RESTIVO — SCALFARO —
SPAGNOLLI — ANDREOTTI —
BOSCO — NATALI —
MARIOTTI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 86

Identico.

Art. 87

Identico.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88

Soppresso.